

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI ANCONA

Oggetto: DGRM 1411/2023, nota del Dirett. Dip. Salute prot. 0182475|06/11/2023 AST-AN|AFFGEN|A prosecuzione accordi contrattuali di cui alla determina n. 828/2022 con AST Ancona - recepimento lettere contratto Strutture per Disabili (COSER _RP Disabili_RSA/Disabili) insistenti nell'AST AN. Autorizzazione inserimenti e proroga inserimenti degli assistiti afferenti all'Area UOC Cure Tutelari dell'AST presso le residenzialità anno 2024 – Previsione tetto di spesa anno 2024.

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina di cui costituisce parte integrante e sostanziale e dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTE le attestazioni del Direttore U.O.C. Controllo di Gestione e del Direttore U.O.C. Contabilità Bilancio e Finanza con riferimento alla spesa ivi contenuta;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

DETERMINA

1. Le premesse al documento istruttorio formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Recepire ed approvare le lettere contratto sottoscritte tra questa AST AN e le Strutture per Disabili (COSER _RP Disabili _RSA Disabili) insistenti nel territorio dell'AST AN (n. 15 Allegati) allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche stabilite con la det. DG/ASUR n. 252/2020 di convenzione con le COSER della ex ASUR/AV2 per gli anni 2020-2022 e successive integrazioni.
3. Recepire ed approvare la lettera contratto sottoscritta tra questa AST AN, il Comune di Jesi e l'Azienda ASP Ambito 9 per la gestione della COSER Azzeruolo per soggetti autistici alla stregua delle medesime condizioni giuridiche ed economiche stabilite con la det. ASUR DG **803 del 29/11/2022**.
4. Precisare che tali lettere contratto, redatte in conformità alle indicazioni all'uopo diramate dal Dipartimento Salute Regione Marche con nota prot. 0182475|06/11/2023|AST-AN|AFFGEN|A, fanno luogo a formale accordo per l'anno 2023 e comunque non oltre il termine di cui al Decreto Ministero Salute 26/09/2023 e s.m.i. , salvo proroghe, fatta salva inoltre la durata del contratto di appalto eventualmente stipulato dall'Ente Gestore.
5. Prendere atto della ricognizione di tutti gli inserimenti e delle proroghe degli inserimenti autorizzati dalla UOC Cure Tutelari AST Ancona per l'anno 2024, presso le varie residenzialità sanitarie e socio-



sanitarie in favore di pazienti disabili e minori psichici, così come risulta negli elenchi suddivisi per distretto sanitario sottoscritti dal Direttore f.f. U.O.C. Cure Tutelari o suo sostituto e formalmente acquisiti in atti, non oggetto di pubblicazione per la tutela del diritto alla riservatezza e privacy.

6. Fare rinvio per la regolazione degli oneri economici connessi a ciascuna tipologia di intervento agli specifici accordi conclusi o da concludersi con le strutture interessate o agli impegni assunti con le proposte di inserimento redatte secondo il modello allegato al presente atto, facente luogo a formale accordo (allegato n. 16).
7. Dare atto che la gestione sanitaria e socio-sanitaria di ciascun intervento è affidata alla UOC Cure Tutelari dell'AST AN cui compete l'elaborazione dei progetti riabilitativi individualizzati i quali, per espressi obblighi di legge legati alla tutela della riservatezza, sono conservati agli atti della UOC Cure Tutelari e non sono comunicabili se non agli operatori coinvolti ed interessati nel progetto stesso.
8. Prendere atto di quanto stabilito con la DGRM 1331/2014 in materia di compartecipazione alla spesa per gli interventi di cui al presente atto, precisando che l'impegno economico assunto da questa AST AN è strettamente rivolto alla quota di incidenza sanitaria dell'intervento, con rinvio per la restante parte e per ogni altra competenza connessa al Comune di residenza dell'assistito interessato e/o agli aventi obbligo al suo mantenimento.
9. Dare atto che, nelle more della riclassificazione delle residenzialità di tipo socio – sanitario autorizzate ex L.R. 20/2002, il riconoscimento delle rette avviene secondo il livello assistenziale erogato sulla base dei PDTA del competente servizio Cure Tutelari e dei costi allo stesso connessi.
10. Fare rinvio alla U.O.C. Convenzioni Strutture Private Accreditate e Trasporti Sanitari per la gestione amministrativa ed economica degli inserimenti in oggetto, dando mandato alla stessa di procedere alla liquidazione degli oneri contabilizzati in fattura, nei termini di legge, previa acquisizione del visto del Direttore UOC Cure Tutelari o persona da Lui delegata, attestante l'effettivo e il regolare espletamento dell'assistenza ivi contabilizzata, nonché la conformità dei giorni di presenza dichiarati per ciascun inserito.
11. Determinare in via di previsione, coerentemente a quanto disposto con determina DG AST 53/2024 in € 8.198.363,00 la spesa connessa a tutti gli inserimenti di cui al presente atto per l'anno 2024 con riferimento ai conti di pertinenza:
 - 0505100111
 - 0505100109
 - 0505100105
 - 0505100101
 - 0505090111
12. Dare atto che eventuali variazioni che interverranno nel termine di cui al punto che precede rispetto alle situazioni degli inserimenti riportati negli elenchi di cui sopra, laddove non incidano sull'impegno di spesa qui assunto, potranno essere autorizzate mediante la compilazione della lettera/impegno di cui all'Allegato n. 16, senza la necessità di un atto di determina specifico.
13. Dare atto che la presente determina, a norma dell'art. 39, comma 8, della L.R. 19/2022, è efficace dalla data di pubblicazione all'Albo on line aziendale.
14. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 28, comma 2, della L.R. 19/2022

IL DIRETTORE GENERALE



(Dr. Giovanni Stroppa)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dr.ssa Sonia Piercamilli)

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dr.ssa Benedetta Raffaella Ruggeri)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO

(Dr. Massimo Mazzieri)



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

U.O.C. Cure Tutelari -

U.O.C. Strutture Private Accreditate e Trasporti Sanitari

-

VISTE E RICHIAMATE le disposizioni normative ed amministrative sulla tutela delle persone disabili cui il presente atto fa riferimento, con particolare riguardo alle disposizioni di seguito elencate:

- **L. 23.12.1978, n. 833;**
- **D.lgs. 30.12.1992 n. 502** e successive modifiche ed integrazioni “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;
- **L. 5.2.1992, n. 104** “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e s.m.i.;
- **Provvedimento 7.5.1998** “Linee-guida del Ministro della Sanità per le attività di riabilitazione”
- **L. 8.11.2000 n. 328** “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che, in particolare, all’art. 8 comma 3 lett. n) individua tra le funzioni spettanti alla Regione la “determinazione dei criteri per la definizione delle tariffe che i Comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti accreditati”;
- **D.M. 21.5.2001, n. 308** “Regolamento concernente i requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a norma dell’art. 11 della L. 8.11.2000 n. 328”;
- **DPCM 14/2/2001** recante l’atto di indirizzo e coordinamento relativo all’integrazione socio-sanitaria il quale stabilisce all’art. 4, comma 1, che la “regione nell’ambito della programmazione degli interventi socio-sanitari determina gli obiettivi, le funzioni, i criteri di erogazione delle prestazioni socio sanitarie..” ed ancora all’art. 5 comma 2, recita “ la regione definisce i criteri per la definizione della partecipazione alla spesa degli utenti in rapporto ai singoli interventi..”;
- **DPCM 29/11/2001** che, oltre a definire i “Livelli Essenziali di Assistenza”, individua le prestazioni sanitarie di rilevanza sociale ovvero le prestazioni nelle quali la componente sanitaria e quella sociale non risultano operativamente distinguibili e per la quali è stata convenuta una percentuale di costo comunque a carico del SSN;
- **D.P.C.M. 12/01/2017**, “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’art. 1, comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- **L. 23.12.2000 n. 388** ed in particolare l’art. 81 che prevede finanziamenti finalizzati ad interventi in favore dei soggetti con handicap grave privi dell’assistenza dei familiari;
- **DD.G.R.M. n. 406/2006 n. 581/2007 e n. 665 del 20/05/2008** recanti la definizione dei criteri di compartecipazione alla spesa, tra gli Enti e soggetti interessati per la gestione di Comunità Socio-educative-riabilitative residenziali per disabili gravi;
- **L.R. 6/11/2002 n. 20** e successivo regolamento di applicazione, “Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale”, e successivo Regolamento Regionale n. 1 del 08/03/2004 e s.m.i.;
- **DGRM n. 1965 del 12/11/02** che definisce i criteri per la costituzione delle Unità Multidisciplinari e ne individua le finalità ed i compiti;



- **DGRM n. 720 del 28/06/2007** che approva i primi indirizzi per le strutture organizzative regionali e territoriali finalizzati al consolidamento e allo sviluppo della integrazione socio-sanitaria della Regione Marche.
- **Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali n. 118/SO5 del 26/07/2010** avente ad oggetto: Individuazione comunità socio-educative riabilitative residenziali per disabili beneficiarie del cofinanziamento regionale di cui alla D.G.R. n. 449 del 15.3.2010”
- **DGRM n. 449 del 15/03/2010** “Gestione di comunità socio-educative-riabilitative residenziali per disabili gravi –Criteri e disposizioni attuative” come successivamente integrata con DGRM 1044 del 28/06/2010;
- **Nota Servizio Politiche Sociali** della Regione Marche prot. n. 157071 del 21/03/2011 recante chiarimenti sulla corretta interpretazione della deliberazione n. 449/2010.
- **DG/ASUR n. 23 del 21/01/2013** “Comunità Socio Educative Riabilitative residenziali per disabili gravi - Co.S.E.R. - Criteri per l'individuazione delle Co.S.E.R. nella Regione Marche e per la determinazione del cofinanziamento regionale. Revoca della DGR 665/2008 e della DGR 449/2010”, successivamente modificata ed integrata con DGRM 776 del 28/05/2013 “Comunità Socio Educative Riabilitative residenziali per disabili gravi - Co.S.E.R. - Modifica DGR n. 23 del 21.01.2013”;
- **Decreto Regionale n. 8/SPO del 25/02/2013** “DGR n. 23/2013 – Comunità Socio Educative Riabilitative residenziali per disabili gravi (Co.S.E.R.) Individuazione strutture ammesse a cofinanziamento regionale – Modalità e termini per la rendicontazione”;
- **DGRM 1331/2014** “Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione marche ed Enti Gestori – modifica della DGRM 1011/2013”;
- **L.R. n. 21 del 30/09/2016** “Autorizzazione e Accredimento Istituzionale delle Strutture e dei Servizi Sanitari, Socio-Sanitari e Sociali pubblici e privati e disciplina degli Accordi contrattuali delle Strutture e dei Servizi Sanitari, Socio-Sanitari e Sociali Pubblici e Privati e smi”;
- **DGRM 1588 del 28/12/2017** – Proroga della DGRM 1331/2014 “Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori – modifica della DGRM 1011/2013;
- **DGRM 1658 del 23/12/2019 L.R. n. 13 del 20/06/2003** - Disposizioni agli Enti del SSR per la redazione del Bilancio Preventivo Economico 2019 e del Bilancio Pluriennale di Previsione 2019-2021 degli Enti del SSR ;
- **DGRM 1674 del 30/12/2019** – L.R. n. 13 del 20/06/2003 e ss.mm.ii. - Autorizzazione agli Enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l'anno 2020
- **L.R. n. 7 del 14/03/2017** -Modifiche della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 "Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati"
- **DG/ASUR n. 349 del 30/05/2018** – approvazione in via provvisoria del nuovo Regolamento Organizzazione Aziendale Privacy in attuazione del Regolamento U.E. 2016/679;
- **DG/ASUR n. 350 del 30/05/2018** ad oggetto: “determina n. 349/ASUR DG del 30/05/2018 recante: Approvazione in via provvisoria, del nuovo “Regolamento organizzativo Aziendale Privacy” in attuazione del Regolamento U.E. 2016/679 – Integrazione.”
- **DGRM 785 DEL 02/07/2019** “Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di assistenza, di cui all’art. 1, comma 7, del DLgs 30/12/1992 n. 502;
- **DGRM 1572 del 16/12/2019** “L.R. n. 21/2016, e ss.mm.ii, Capo III, Art. 16 – Manuale di Accredimento per le strutture sanitarie e socio-sanitarie previste all’articolo 7, comma 1, lettera a), b), c) e comma 2.
- **Prot. 0207207/18/02/2020 R_MARCHE/GRM/AIR/P** ad oggetto “Circolare relativa ai nuovi manuali di autorizzazione e di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private. Chiarimenti applicativi”, con la quale è stato comunicato che la Giunta Reg.le ha approvato le delibere per i nuovi manuali di autorizzazione delle strutture. Nelle more della conclusione del percorso relativo ai



nuovi manuali, restano validi i riconoscimenti già ottenuti compresi gli eventuali convenzionamenti stipulati con il SSR allo scopo di garantire la continuità dei servizi nell'interesse dei cittadini.

- **DGR 937 del 20/07/2020** “L.R. 21/2016 art. 3 comma 1 lett. b) – Manuale Autorizzazione Strutture Sanitarie extra-ospedaliere intensive e estensive, Strutture Socio-Sanitarie di lungoassistenza o mantenimento e protezione, che erogano prestazioni in regime residenziale e semi-residenziale (parte C: requisiti generale e requisiti specifici delle strutture per Disabilità, Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Minorenni)”.
- **DGRM 1194 del 03/08/2020** ha stabilito che le strutture in possesso dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata in base ai requisiti richiesti dalla normativa antecedente la L.R. 21/2016 dovranno presentare richiesta di autorizzazione nel termine di 18 mesi dalla fine dello stato di emergenza sanitaria da Covid 19 e pertanto entro il 30/09/2023, considerato che lo stato di emergenza è cessato in data 31/03/2022.
- **DGR 1489 del 01/12/2021** “Procedure per il passaggio della competenza gestionale e finanziaria relativa al pagamento della quota sanitaria della retta delle Co.S.E.R. dal Servizio Politiche Sociali di Regione Marche ad ASUR Marche con decorrenza dall'annualità 2021”
- **DG/ASUR n. 70 del 28/01/2022** ad oggetto “DGR n. 1489 del 01/12/2021. Procedure trasferimento gestione finanziaria per pagamento quota sanitaria retta Co.S.E.R. dal Servizio Politiche Sociali di Regione Marche ad ASUR Marche con decorrenza dall'annualità 2021. Determinazioni”.
- **DG/ASUR n. 337 del 02/05/2022**, che in attuazione della DGR 1489/2021, ha integrato la det. DG/ASUR n. 252/2020 di convenzione con le COSER dell'allora AV2 per gli anni 2020-2022.
- **Legge Regionale n. 19 del 08/08/2022** ad oggetto “Organizzazione del servizio sanitario regionale”, che all'art. 42 stabilisce che “Alla data del 31 dicembre 2022 l'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) è soppressa e dal 1° gennaio 2023 sono costituite e divengono operative le Aziende sanitarie territoriali, che subentrano all'ASUR senza soluzione di continuità.
- **DET. 1999/AV2 del 29/11/2022** ad oggetto “AV2 – UOC Cure Tutelari. Inserimenti e proroghe assistiti presso residenzialità /semi-residenzialità per disabili varie – Anno 2023. Previsione tetto di spesa”.
- **Decreto Ministero Salute 19/12/2022** “Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie”;
- **Decreto Ministero Salute 26/09/2023** “Proroga dei termini di cui all'art. 5, comma 1, del decreto 19 dicembre 2022, concernente «Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie».
- **DGR 1411 del 30/09/2023** “Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. 21/2016 – Modifica della DGR 1194/2020 e della DGR 1047/2022” che ha prorogato il termine per la presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio al 30/09/2024.
- **D.G.R.M. n. 1412 del 30/09/2023** “L.R. n. 21/2016 – Aggiornamento del Manuale di Autorizzazione delle strutture sanitarie extraospedaliere e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale. Modifica delle DDGR 937/2020 e 938/2020”;
- **Determina DG AST AN n. 52 del 31/01/2024** “Piano integrativo di Attività e Organizzazione PIAO dell'AST AN – anni 2024 – 2026. Approvazione”.
- **Determina DG AST AN n. 53 del 31/01/2024** “Adozione del Bilancio Preventivo Economico 2024 e Bilancio Pluriennale 2024 – 2026”.



PREMESSA

Il presente documento istruttorio, stante il contenuto ad un tempo amministrativo e tecnico-sanitario, viene elaborato, proposto e sottoscritto congiuntamente dal Direttore f.f. UOC Cure Tutelari AST AN nonché dalla U.O.C. Strutture Private Accreditate e Trasporti Sanitari dell'AST di Ancona i quali ne assumono la responsabilità per quanto di rispettiva competenza, sotto il profilo da un lato amm.vo e dall'altro tecnico-sanitario e nella loro precipua qualità.

L'istruttoria Amm.va, stante l'ampia valenza e la complessità degli argomenti di cui trattasi, è stata curata per il Distretto di Senigallia dalla Dott.ssa Donatella Loccioni /Collab. Amm.vo, per il Distretto di Jesi dalla Sig.ra Anna Verdolini/Assistente Amm.vo, per il Distretto di Fabriano dalla Dott.ssa Maria Loredana Sargenti/Collab. Amm.vo e per il Distretto di Ancona dalla Sig.ra Meri Campelli /Collab. Amm.vo.

Motivazioni giuridiche:

Le linee programmatiche e di indirizzo approvate negli atti di programmazione sanitaria e sociale del Consiglio Regionale individuano l'obiettivo di realizzare sul territorio un'effettiva integrazione tra l'intervento sanitario e quello socio-assistenziale per una migliore tutela della disabilità.

La L.R. 18/1996, integrata e modificata con L.R. 28/2000, indicava di individuare gli Ambiti Territoriali Sociali, per programmare e gestire gli interventi e servizi per i disabili, mentre la responsabilità dell'intervento sanitario era prevista in capo alle Unità multidisciplinari Età Evolutiva-UMEE e alle Unità multidisciplinari Età Adulta-UMEA.

Rispetto a tali obiettivi la Regione Marche nell'ambito dei finanziamenti di cui all'art. 41 ter L. 104/92 e s.m.i. ha intrapreso un percorso per dare avvio alla realizzazione di strutture residenziali per disabili gravi rimasti privi del sostegno familiare (COSER - Comunità socio-educative-riabilitative); venuto meno il cofinanziamento statale, la Regione Marche ha garantito la continuità del servizio in favore dei disabili concorrendo nelle spese di gestione delle strutture, tenendo conto dei criteri di compartecipazione alla spesa delle Coser definiti con DGR 665/2008, 449/2010 e infine con DGR 23/2013.

La DGR 1331/2014 ha classificato le strutture Coser in due livelli di intensità assistenziale, prevedendo la trasformazione delle Coser in **RSA disabili RD3** che accolgono disabili di elevata gravità, con applicazione di standard assistenziali più elevati e tariffa di € 120,57 pro die pro capite; oppure in **Gruppo appartamento** per disabili meno gravi privi di sostegno familiare **RD4**, con tariffa di € 68,00 pro die pro capite.

La stessa DGR 1331/2014 prevede al capitolo "NORMA GENERALE SULLA RESIDENZIALITÀ PER LE PICCOLE STRUTTURE" che *"nel caso di piccole strutture residenziali che con tali standard non riuscirebbero a garantire la chiusura dei turni in h. 24, l'ASUR potrà incrementare gli standard stessi fino al livello strettamente necessario per consentire la chiusura dei turni, riconoscendo il corrispettivo economico aggiuntivo sulla tariffa giornaliera"*.

Vista la determina ASUR DG 252 del 20/05/2020 ad oggetto: "Accordi tra ASUR/AV2 e COSER RP Disabili dell'Area Vasta 2 - Anni 2020 /2022", come integrata dalla det. ASUR DG n. 337/2022 a seguito del trasferimento della



gestione finanziaria della retta sanitaria delle COSER, previsto dalla DGR 1489/2021, dalla Regione Marche all'ASUR Marche con decorrenza dall'annualità 2021.

La disciolta ASUR Marche con det. DG n. **70 del 28/01/2022** ha recepito la DGR 1489/2021 di trasferimento della gestione finanziaria della quota sanitaria delle Coser con decorrenza dall'annualità 2021, stabilendo che:

- a partire dall'anno 2022 le AAVV predispongono gli accordi contrattuali riconoscendo alle Coser il 75% della retta di 115,00 €, fatte salve eventuali integrazioni già riconosciute in base al carico assistenziale dei disabili ospiti ed il contributo annuo di € 15.000,00 per utenti con disturbo dello spettro autistico con diagnosi di autismo severo
- la modifica del regime tariffario di cui alla DGR 1331/2014 sarebbe stata introdotta progressivamente all'atto dell'autorizzazione e accreditamento come RD3 o RD4
- i servizi sanitari delle AST nel corso dell'anno 2023 effettuino le procedure di valutazione del carico assistenziale degli ospiti delle Coser, mediante uno strumento predisposto dalla Direzione dei Servizi di Integrazione Socio-Sanitaria dell'ex ASUR
- alla conclusione delle procedure di autorizzazione e accreditamento venga predisposto il Piano di Convenzionamento per le tipologie RD3 e RD4.

L'art. 15, comma 1 della legge 5 agosto 2022, n. 118 ha modificato l'art. 8-quater, comma 7 e l'art. 8-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992, per cui i soggetti privati interessati alla sottoscrizione degli accordi contrattuali per l'erogazione di prestazioni assistenziali per conto e a carico del SSN sono individuati mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. Tale selezione deve essere effettuata periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria regionale.

L'art. 5 del Decreto Ministero Salute 19/12/2022 attribuiva alle Regioni il termine di nove mesi dalla pubblicazione dello stesso decreto (decorrenti dal 31/12/2022) per adeguarsi alle disposizioni introdotte dal citato art. 15, comma 1, L.118/2022 e nello stesso tempo precisava che gli accordi contrattuali stipulati prima dell'adeguamento degli ordinamenti regionali restano efficaci fino alla scadenza contrattualmente stabilita.

Il Decreto del Ministro della Salute 26/09/2023, modificando il precedente DMS 19/12/2022, aveva prorogato al 31 marzo 2024 il termine assegnato alle Regioni e alle Province autonome per adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni sulla concorrenza, mentre la legge di conversione del Decreto Milleproroghe, L. 23 febbraio 2024, n. 18, articolo 4, comma 7 bis ha ulteriormente prorogato lo stesso termine al **31/12/2024**.

La DGRM n. 1411 del 30/09/2023, che ha modificato la DGRM 1194/2020 e la DGRM 1047/2022, ha stabilito che il termine per la presentazione dell'istanza di autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali al SUAP/Comune competente, secondo quanto previsto dai richiamati manuali di autorizzazione, **è prorogato al 30/09/2024**, precisando inoltre che per le stesse strutture, nelle more della conclusione del procedimento di autorizzazione all'esercizio secondo i requisiti previsti dai nuovi manuali, rimangono in vigore gli atti autorizzativi e di accreditamento istituzionale in essere, compresi i convenzionamenti con il SSR, allo scopo di garantire la continuità dei servizi nell'interesse dei cittadini.

Il Direttore del Dipartimento Salute Regione Marche, con nota prot. AST AN 0182475 del 06/11/2023, richiamata la citata DGRM 1411/2023 di proroga del termine di presentazione delle istanze di autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali e tenuto conto di quanto previsto con il richiamato Decreto del Ministro della Salute 26/09/2023, chiedeva alle Aziende Sanitarie Territoriali *“di procedere alla redazione*



degli atti amministrativi necessari per l'anno in corso a rinnovare gli accordi contrattuali con le strutture già convenzionate nel 2022, avendo cura di:

- acquisire le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà concernenti la permanenza del possesso dei requisiti di autorizzazione e accreditamento;
 - acquisire la sottoscrizione per l'anno 2023, da parte dei rappresentanti legali degli enti gestori, di un documento recante la disciplina per la prosecuzione del rapporto contrattuale precedentemente già intercorso nell'anno 2022, riguardante le prestazioni di assistenza residenziale e semiresidenziale erogate, alla stregua delle medesime condizioni giuridiche ed economiche già stabilite, salve ed impregiudicate ulteriori e difformi disposizioni nazionali o regionali, che troveranno automatica applicazione.”
- adottare con determina del Direttore Generale AST la ricognizione dei suddetti documenti debitamente sottoscritti dalle parti facenti luogo a formale accordo.

In esecuzione di quanto richiesto, si proponeva agli Enti Gestori delle Strutture extra-ospedaliere sanitarie e socio-sanitarie per disabilità residenziale e semiresidenziale insistenti nel territorio di competenza dell'AST Ancona **la sottoscrizione di un documento**, facente luogo a formale accordo per la prosecuzione dei rapporti contrattuali relativi all'assistenza erogata in favore degli assistiti inviati dalla UOC Cure Tutelari dell'AST AN, per l'anno 2023 e fino al termine del 31/03/2024 di cui al DM 26/09/2023, salvo ulteriori proroghe e fatta salva inoltre la durata del contratto di appalto, eventualmente stipulato dall'Ente Gestore (Comunale/ASP).

Le Strutture hanno inviato le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà concernenti la permanenza del possesso dei requisiti minimi di autorizzazione, inoltrate ai Comuni competenti.

Le lettere contratto sottoscritte sono state debitamente acquisite al protocollo AST AN come di seguito specificato:

1) COSER Il Samaritano Ancona	prot. 0212873 22/12/2023 AST AN_prot.48043 12/03/2024
2) COSER Don Paolucci Ancona	prot. 0212871 22/12/2023 AST AN
3) COSER Divina Provvidenza Loreto	prot. 0210694 19/12/2023 AST AN
4) COSER Casa Giovanna Loreto	prot. 0214500 28/12/2023 AST AN
5) COSER Falconara (ex Togheter-Agorà)	prot. 0211436 20/12/2023 AST AN
6) COSER Il Vicolo Chiaravalle	prot. 0215395 29/12/2023 AST AN
7) COSER Il Cigno Ancona	prot. 0211427 20/12/2023 AST AN_prot.48043 12/03/2024
8) COSER Albachiara	prot. 0006562 12/01/2024 AST AN
9) COSER Rosso di Sera	prot. 0044182 08/03/2024 AST-AN
10) COSER Dopo di Noi (2 moduli)	prot. 0044188 08/03/2024 AST-AN
11) RP Disabili Don Guanella Loreto	prot. 0210690 19/12/2023 AST AN
12) RPD Corinaldo	prot. 0028637 13/04/2024 AST AN
13) RP Disabili Villa Almagià Ancona	prot. 0040445 04/03/2024 AST AN_prot.48043 12/03/2024 Proroga (3mesi)appalto det.Comune AN 487 del 06/03/2024
14) RSA Disabili Villa Bellini Falconara	prot. 0211431 20/12/2023 AST AN
15) AZZERUOLO	prot. 0066368/05/04/2024/AST AN

Inoltre si è dato avvio all'istruttoria amm.va con nota prot. 0176279|24/10/2023|AST AN finalizzata alla proroga degli inserimenti di tutti gli assistiti disabili e/o minori afferenti all'AST An presso le varie



residenzialità sia in ambito reg.le che fuori regione, ed alla proroga dei progetti di semi-residenzialità sia per minori che per maggiori di età, da formalizzare mediante il presente atto.

In riferimento alla situazione degli assistiti facenti parte dell'AST–Ancona, già inseriti e a tutt'oggi presenti presso le varie residenzialità per disabili interessate al presente atto, il Direttore ff U.O.C. Cure Tutelari dell'AST An ha elaborato le seguenti proroghe distinte per Distretto che per motivi di privacy sono esenti da pubblicazione all'albo pretorio:

- Distretto Jesi prot./ID 3411471 del 04/01/2024
- Distretto Ancona prot./ID 3417820|11/01/2024
- Distretto Fabriano prot. /ID 3483850 del 08/03/2024
- Distretto Senigallia prot./ID 3411473 del 04/01/2024

In esse si motiva e specifica quanto segue:

- gli assistiti per i quali si prevede la proroga dell'inserimento anche per l'anno 2024;
- gli assistiti per i quali si prevede il trasferimento ad altra tipologia di residenzialità e livello assistenziale in base allo sviluppo del PEI;
- il completamento del percorso di riabilitazione degli assistiti inseriti nelle comunità Neuropsichiatriche per Minori a partire dalla data del compimento del 18° anno di età e comunque fino al termine dell'anno scolastico;
- l'adeguamento delle tariffe e degli oneri sanitari per gli assistiti che necessitano dell'eventuale integrazione del livello assistenziale minimo previsto dai LEA e dalla normativa Reg.le;
- i nuovi inserimenti previsti a partire dall'anno 2024 in favore di assistiti attualmente seguiti dal Tribunale dei Minori delle Marche e per i quali sono in corso di redazione progetti educativi/terapeutici/riabilitativi individualizzati;
- la conferma di quanto già previsto nella determina di proroga DAV2 n. 1999/AV2 del 29/11/2022, a valere per l'anno 2023, in merito alla compartecipazione sanitaria attraverso progetti, anche in forma sperimentale/territoriale in favore di assistiti inseriti presso Comunità di Accoglienza residenziale per minori, quali le Strutture dell'Associazione OIKOS di Jesi, CEIS di Ancona e delle Strutture della Cooperativa Vivere Verde Senigallia;
- gli elenchi dei presenti presso le varie residenzialità distinti per Distretto territorialmente competente, ivi compresi i casi in corso di valutazione in previsione di futuri inserimenti.

Si da atto inoltre degli inserimenti di minori/psichiatrici e disabili afferenti ai n. 4 Distretti dell'AST, intervenuti presso residenzialità/semi-residenzialità varie a far data da gennaio 2024 ad oggi i cui estremi di inserimento sono inseriti in calce agli elenchi/presenze di ciascun Distretto.

Si prende atto inoltre di quanto segue:

- variazione della titolarità del Rappresentante Legale della Coop. Soc. Centro Papa Giovanni XXIII di Ancona, rilasciata dal Comune di Ancona per le COSER Don Paolucci e Il Samaritano di Ancona per n. 10 p.l. al prot. 152475 del 05/09/2023;



- COSER Il Samaritano_ al momento l'impegno di spesa precedentemente assunto per n. 8 pz viene assunto per n. 9 assistiti afferenti all'AST di Ancona;
- la COSER Casa Giovanna di Loreto ha comunicato la variazione della denominazione sociale da ANFFAS CONERO in ANFFAS A.P.S. Conero, l'impegno economico ad oggi assunto è per n. 6 assistiti afferenti all'AST di Ancona;
- la COSER Il Cigno di Ancona gestita dalla COOSS Marche, con la Det. del Dirigente n. 1375 del 15/06/2022 del Comune di Ancona dispone l'affidamento in appalto della gestione della Struttura in virtù di un ribasso del 3,5%.
- la RSA Disabili Villa Bellini è stata trasferita dal Comune di Ancona al Comune di Falconara M.ma presso la Residenza Licio Visentini, con l'accreditamento istituzionale rilasciato dalla Regione Marche P.F. accreditamenti con decreto n 5 del 07/01/2020, per erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali in regime residenziale con una dotazione di n. 10 posti letto (cod. PRF3/RD3 – cod. ORPS 601880), ubicata in via Flaminia n. 362 presso il Comune di Falconara M.ma AN c/o residenza sanitaria assistenziale "Licio Visintini".
- RP Disabil Villa Almagià di Ancona, in data 28/02/2024 è scaduto l'affidamento in concessione dell'appalto affidato a KCS Caregiver da parte del Comune di Ancona quale Ente Titolare della Struttura.
Con nota in atti al prot. 55741/AST del 20/03/2024 è pervenuta dal parte del Dirigente Settore Serv. Socio Assistenziali e Coord. ATS XI Dr.ssa C.Giammarchi del Comune di Ancona, la nota per la prosecuzione della gestione affidata a KCS Caregiver per la Residenza Protetta Comunale Anziani e Disabili Villa Almagià di Ancona.
- Per il Centro Diurno IL CORTILE della Coop. Vivere Verde Onlus si prende atto del verbale dell'incontro intervenuto presso la Direzione Gen.le AST AN, acquisito al prot 3376599 del 29/11/2023 e nel quale si fa l'analisi dei progetti sperimentali in atto, della graduale rotazione degli operatori su più ragazzi(non più esclusività di pochi operatori per ogni ragazzo) e della graduale esternalizzazione dei trasporti, l'analisi delle tariffe corrispondenti al livello plurisensoriale PRF6/SRDis1 con eventuale maggiorazione del 20% prevista dalla DGRM 1668 del 30/12/2019 e varie.

Alla luce di quanto sopra, con il presente atto si intende autorizzare per l'anno 2024 le proroghe degli inserimenti già in atto presso residenzialità varie regionali e extraregionali e di cui meglio agli elenchi in atti, sulla base dei Progetti individualizzati elaborati nell'ambito dei Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali, che per ragione di riservatezza non sono divulgabili se non alle persone direttamente interessate alla valutazione, per un tetto di spesa pari ad € 8.198.363,00 "autorizzazioni di spesa aperte anno 2024", in coerenza con quanto stabilito con la determina DGAST n. 53 del 31/01/2024, considerato al netto delle posizioni che rientrano nella competenza di altri Servizi di questa Azienda (DSM-ARIS).

Gli elenchi degli inserimenti, distinti per distretto di residenza ed aggiornati al 01/01/2024 risultano formalmente acquisiti agli atti, unitamente agli aggiornamenti nel frattempo intervenuti; le generalità complete degli assistiti sono riportate nei fascicoli individuali detenuti dalla UOC Cure Tutelari dell'AST Ancona competente alla sua presa in carico, unitamente ai progetti individualizzati, nonché agli eventuali provvedimenti giudiziari che hanno disposto l'inserimento presso le residenzialità /semi-residenzialità varie.



Tali inserimenti di pazienti dell'AST di Ancona generano un costo che viene imputato con riferimento ai conti di pertinenza:

_ 0505100111_0505100109_0505100105_0505100101_0505090111;

Per il costo relativo agli inserimenti dell'anno 2023 si fa rinvio alla determina 1999/AV2 del 29/11/2022 ad oggetto "AV2_UOC Cure Tutelari – Inserimenti e proroghe assistiti presso residenzialità /semi-residenzialità per disabili varie. Anno 2023. Previsione e tetto di spesa".

Va dato atto sin d'ora che per la copertura delle eventuali insufficienti disponibilità riscontrate in corso d'anno potranno essere utilizzate economie rilevate ai conti di pertinenza della semi-residenzialità disabili, residenziale anziani e semi-residenziali anziani (0505090111 – 0505100107- 0505090107).

Va inoltre specificato che la Determina DG AST_AN n. 53 del 31/01/2024 ad oggetto "Adozione del Bilancio Preventivo Economico 2024 e Bilancio Pluriennale 2024-2026", comprende costi correlati all'esercizio del presente atto pari a complessivi € 8.198.363,00.

Va da sé che l'obiettivo di allineare il costo effettivo per l'acquisto di prestazioni per la disabilità residenziale e progetti semiresidenziali da privato, oggetto del presente atto, al Bilancio di previsione 2024, impone un costante monitoraggio dei costi maturati mensilmente in corso d'anno.

L'istruttoria del presente atto considerata l'ampia valenza e complessità della materia dallo stesso trattata è stata espletata e condivisa oltre che dalla firmataria di istruttoria, Coll. Amm.vo Dr.ssa Maria Loredana Sargenti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza dai responsabili (in atti al prot./ID 3549388 AST del 07/05/2024) che seguono:

- Coll. Amm.vo Donatella Loccioni Strutture Distretto Senigallia
- Ass.Amm.vo Anna Verdolini Strutture Distretto Distretto Jesi
- Collab.Amm.vo Meri Campelli Distretto Ancona

Si attesta l'avvenuta verifica circa l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii.

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto.

Si richiede la pubblicazione integrale della presente determina all'Albo on line (comprensiva di tutti gli allegati, come specificato nel campo "allegati")

Tutto ciò premesso si propone al Direttore Generale dell'AST Ancona l'adozione del seguente schema di determina:



DETERMINA

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Recepire ed approvare le lettere contratto sottoscritte tra questa AST AN e le Strutture per Disabili (COSER _RP Disabili _RSA Disabili) insistenti nel territorio dell'AST AN (n. 15 Allegati) allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche stabilite con la det. DG/ASUR n. 252/2020 di convenzione con le COSER dell'ex ASUR/ AV2 per gli anni 2020-2022 e successive integrazioni.
- 3) Recepire ed approvare la lettera contratto sottoscritta tra questa AST AN il Comune di Jesi e l'Azienda ASP Ambito 9 per la gestione della COSER Azzeruolo per soggetti autistici alla stregua delle medesime condizioni giuridiche ed economiche stabilite con la det. ASUR DG **803 del 29/11/2022.**
- 4) Precisare che tali lettere contratto, redatte in conformità alle indicazioni all'uopo diramate dal Dipartimento Salute Regione Marche con nota prot. 0182475|06/11/2023|AST-AN|AFFGEN|A, fanno luogo a formale accordo per l'anno 2023 e comunque non oltre il termine di cui al Decreto Ministero Salute 26/09/2023 e s.m.i. , salvo proroghe, fatta salva inoltre la durata del contratto di appalto eventualmente stipulato dall'Ente Gestore.
- 5) Prendere atto della ricognizione di tutti gli inserimenti e delle proroghe degli inserimenti autorizzati dalla UOC Cure Tutelari AST Ancona per l'anno 2024, presso le varie residenzialità sanitarie e socio-sanitarie in favore di pazienti disabili e minori psichici, così come risulta negli elenchi suddivisi per distretto sanitario sottoscritti dal Direttore f.f. U.O.C. Cure Tutelari o suo sostituto e formalmente acquisiti in atti, non oggetto di pubblicazione per la tutela del diritto alla riservatezza e privacy.
- 6) Fare rinvio per la regolazione degli oneri economici connessi a ciascuna tipologia di intervento agli specifici accordi conclusi o da concludersi con le strutture interessate o agli impegni assunti con le proposte di inserimento redatte secondo il modello allegato al presente atto, facenti luogo a formale accordo (allegato n. 16).
- 7) Dare atto che la gestione sanitaria e socio-sanitaria di ciascun intervento è affidata alla UOC Cure Tutelari dell'AST AN cui compete l'elaborazione dei progetti riabilitativi individualizzati i quali, per espressi obblighi di legge legati alla tutela della riservatezza, sono conservati agli atti della UOC Cure Tutelari e non sono comunicabili se non agli operatori coinvolti ed interessati nel progetto stesso.
- 8) Prendere atto di quanto stabilito con la DGRM 1331/2014 in materia di compartecipazione alla spesa per gli interventi di cui al presente atto, precisando che l'impegno economico assunto da questa AST AN è strettamente rivolto alla quota di incidenza sanitaria dell'intervento con rinvio, per la restante parte e per ogni altra competenza connessa, al Comune di residenza dell'assistito interessato e/o agli aventi obbligo al suo mantenimento.
- 9) Dare atto che, nelle more della riclassificazione delle residenzialità di tipo socio – sanitario autorizzate ex L.R. 20/2002, il riconoscimento delle rette avviene secondo il livello assistenziale erogato sulla base dei PDTA del competente servizio Cure Tutelari e dei costi allo stesso connessi.
- 10) Fare rinvio alla U.O.C. Convenzioni Strutture Private Accreditate e Trasporti Sanitari per la gestione amministrativa ed economica degli inserimenti in oggetto, dando mandato alla



stessa di procedere alla liquidazione degli oneri contabilizzati in fattura, nei termini di legge, previa acquisizione del visto del Direttore UOC Cure Tutelari o persona da lui delegata, attestante l'effettivo e il regolare espletamento dell'assistenza ivi contabilizzata, nonché la conformità dei giorni di presenza dichiarati per ciascun inserito.

- 11) Determinare in via di previsione, coerentemente a quanto disposto con determina DG AST 53/2024 in € 8.198.363,00 la spesa connessa a tutti gli inserimenti di cui al presente atto per l'anno 2024 con riferimento ai conti di pertinenza:
 - 0505100111
 - 0505100109
 - 0505100105
 - 0505100101
 - 0505090111
- 12) Dare atto che eventuali variazioni che interverranno nel termine di cui al punto che precede rispetto alle situazioni degli inserimenti riportati negli elenchi di cui sopra, laddove non incidano sull'impegno di spesa qui assunto, potranno essere autorizzate mediante la compilazione della lettera/impegno di cui all'Allegato n. 16, senza la necessità di un atto di determina specifico.
- 13) Dare atto che la presente determina a norma dell'art. 39, comma 8, della L.R. 19/2022, la presente determina è efficace dalla data di pubblicazione all'Albo on line aziendale.
- 14) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 28, comma 2, della L.R. 19/2022

U.O.C. Cure Tutelari AST Ancona
Il Direttore f.f.
Dr.ssa Francesca Mancina

U.O.C. Strutture Private Accreditate
e Trasporti Sanitari
Dr.ssa Fiammetta Mastri

Il Resp.le dell'Istruttoria
Dr.ssa Maria Loredana Sargenti

Il Resp.le del Procedimento
Sig.ra Meri Campelli



ALLEGATI

Totale n. 16 Allegati

N. 15 ALLEGATI lettere/contratto COSER _RPDisabili _RSA Disabili _Azzeruolo/AST AN sottoscritti per accettazione:

- 1) COSER Il Samaritano di Ancona
- 2) COSER Don Paolucci di Ancona
- 3) COSER Divina Provvidenza di Loreto
- 4) COSER Casa Giovanna di Loreto
- 5) COSER di Falconara M.ma(ex Together/Agorà)
- 6) COSER Il Vicolo di Chiaravalle (AN)
- 7) COSER Il Cigno di Ancona
- 8) COSER Albachiara di Jesi
- 9) COSER Rosso di Sera di Serra San Quirico
- 10) COSER Dopo di Noi 1 (ex c'era l'Acca1) di Fabriano
COSER Dopo di Noi 2 (ex c'era l'Acca 2) di Fabriano
- 11) RPD Corinaldo – Unione dei Comuni delle Terre della
Marca Senone
- 12) RPD Don Guanella Loreto
- 13) RPD Villa Almagià
- 14) RSA Villa Bellini
- 15) AZZERUOLO

16)_Allegato "modello lettera/impegno inserimento"



F. TO COLOMBO AN



Regione Marche
Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona

0048043|12/03/2024
|AST-AN|AFFGEN|A

SEGNATURA: 0212873|22/12/2023|AST-AN|AFFGEN|A



Regione Marche
Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona

0208649|15/12/2023
|AST-AN|AFFGEN|P

PEC

centropapagiovannicoopsoc@pec.confcooperative.it

Al Responsabile Legale dell'Ente Gestore
Società Coop. Centro Papa Giovanni XXIII
COSER IL Samaritano AN_ORPS 600225
Via Madre Teresa di Calcutta n. 1

E p.c Al Sindaco del Comune di Ancona
Al Coordinatore dell'Ambito Territoriale XI
Dr.ssa Claudia Giammarchi

PEC comune.ancona@emarche.it

Oggetto: prosecuzione accordo contrattuale di cui alla determina ASUR DG 252/2020, come integrata con det. ASUR DG 337/2022, con l'AST Ancona per effetto delle disposizioni contenute nella nota del Direttore del Dipartimento prot. 0182475|06/11/2023|AST-AN|AFFGEN|A "DGR n. 1411 del 30/09/2023 – Vigenza degli accordi contrattuali già stipulati con le strutture residenziali e semiresidenziali extraospedaliere sanitarie e socio sanitarie ex DGR 1331/2014" a valere per l'anno 2023 e comunque non oltre il termine di cui al DM 26/09/2023 s.m.i. e fatta salva inoltre la durata del contratto di appalto stipulato dall'ente per la gestione della struttura

Vista la Legge Regionale n. 21 del 30/09/2016 ad oggetto "Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati".

Vista la Legge Regionale n. 19 del 08/08/2022 ad oggetto "Organizzazione del servizio sanitario regionale", che all'art. 42 stabilisce che "Alla data del 31 dicembre 2022 l'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) è soppressa e dal 1° gennaio 2023 sono costituite e divengono operative le Aziende sanitarie territoriali, che subentrano all'ASUR senza soluzione di continuità".

Visto il Decreto del Ministro della Salute 26/09/2023, che modifica il decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022 concernente «Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie» introducendo la proroga al 31 marzo 2024 del termine di cui all'articolo 5, comma 1 dello stesso, assegnato alle Regioni e alle Province autonome per adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni ivi contenute e di cui all'art. 8-quater, comma 7 e all'art. 8-quinquies, comma 1-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992.

Vista la DGRM n. 1411 del 30/09/2023 ad oggetto "L.R. n. 21/2016 - Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. 21/2016 – Modifica della DGR 1194/2020 e della DGR 1047/2022".



Richiamato in particolare il dispositivo della succitata Deliberazione, nel cui primo punto si stabilisce di prorogare al 30/09/2024 il termine di presentazione della istanza di autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali al SUAP/Comune competente secondo quanto previsto dai novellati manuali di autorizzazione regionali, e nel quale si precisa di seguito che *"per tutte le strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali, nelle more della conclusione del procedimento di autorizzazione all'esercizio secondo i requisiti previsti dai nuovi manuali, rimangono in vigore gli atti autorizzativi e di accreditamento istituzionale in essere, compresi gli eventuali convenzionamenti in essere con il SSR, allo scopo di garantire la continuità dei servizi nell'interesse dei cittadini"*.

Vista la determina ASUR DG 252 DEL 20/05/2020 ad oggetto "Accordi tra ASUR/AV2 e COSER RP Disabili dell'Area Vasta 2 - Anni 2020/2022", come integrata dalla det. ASUR DG n. 337 del 02/05/2022 che, in applicazione della DGR 1489/2021, ha preso atto del trasferimento all'ASUR Marche della gestione finanziaria della retta sanitaria delle COSER precedentemente di competenza del Servizio Politiche Sociali della Regione Marche e specificatamente per la Struttura in indirizzo

Viste le indicazioni diramate dal Dipartimento Salute Regione Marche di cui alla nota prot. 0182475|06/11/2023|AST-AN|AFFGEN|A, avente ad oggetto: DGR n. 1411 del 30/09/2023 - *Vigenza degli accordi contrattuali già stipulati con le strutture residenziali e semiresidenziali extraospedaliere sanitarie e socio sanitarie ex DGR 1331/2014, mediante la quale, premesso quanto disposto dalla citata DGR 1411 del 30/09/2023 in tema di proroga del termine di presentazione delle istanze di autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali, e tenuto conto di quanto previsto con il richiamato Decreto del Ministro della Salute 26/09/2023, si chiede alle Aziende Sanitarie Territoriali "di procedere alla redazione degli atti amministrativi necessari per l'anno in corso a rinnovare gli accordi contrattuali con le strutture già convenzionate nel 2022, avendo cura di:*

- *acquisire le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà concernenti la permanenza del possesso dei requisiti di autorizzazione e accreditamento;*
- *acquisire la sottoscrizione per l'anno 2023, da parte dei rappresentanti legali degli enti gestori, di un documento recante la disciplina per la prosecuzione del rapporto contrattuale precedentemente già intercorso nell'anno 2022, riguardante le prestazioni di assistenza residenziale e semiresidenziale erogate, alla stregua delle medesime condizioni giuridiche ed economiche già stabilite, salve ed impregiudicate ulteriori e difformi disposizioni nazionali o regionali, che troveranno automatica applicazione."*

Per tutto quanto sopra esposto, si propone all'Ente Gestore in indirizzo la sottoscrizione del presente documento, facente luogo a formale accordo con l'AST di Ancona, a valere per l'anno 2023 e comunque non oltre il termine di cui al DM 26/09/2023 s.m.l. e fatta salva inoltre la durata del contratto di appalto stipulato dall'ente per la gestione della struttura. Restano salve ed impregiudicate ulteriori e difformi disposizioni nazionali o regionali, che troveranno automatica applicazione.

Il presente documento viene debitamente sottoscritto tra le parti quale espressa e formale accettazione della prosecuzione del rapporto contrattuale precedentemente approvato con la ridetta determina ASUR DG n. 252 DEL 20/05/2020 ad oggetto "Accordi tra ASUR/AV2 e COSER RP

SEGNATURA: 0212873|22/12/2023|AST-AN|AFFGEN|A



Disabili dell'Area Vasta 2 - Anni 2020/2022", come integrata dalla det. ASUR DG n. 337 del 02/05/2022, alla stregua delle medesime condizioni giuridiche ed economiche ivi stabilite, se non modificate con successivi atti regionali o aziendali.

Il rappresentante legale della Struttura COSER IL SAMARITANO dovrà produrre copia degli atti di autorizzazione/accreditamento.

Si allega alla presente, quale parte integrante e sostanziale, l'accordo approvato per l'anno 2022 con determina ASUR DG n. 252/2020 e n. 337/2022.

Si invita a voler dare formale riscontro entro 7 giorni dal ricevimento, con la sottoscrizione per accettazione e l'invio della copia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente la permanenza del possesso dei requisiti minimi di autorizzazione inoltrata al Comune competente.

Resta inteso che l'impegno di spesa di questa Azienda Sanitaria, viene assunto per gli assistiti presenti per i quali l'AST di Ancona è territorialmente competente ovvero per n. 9 assistiti, considerata la determina 1999/AV2 del 29/11/2022 ad oggetto: "AV2-UOC Cure Tutelari. Inserimenti e proroghe assistiti presso residenzialità /semi-residenzialità per disabili varie - anno 2023. Previsione e tetto di spesa".

Il Direttore Generale dell'AST di Ancona
(Dr. Giovanni Stroppa)

Per accettazione
Il Rappresentante legale dell'Ente
Società Coop. Centro Papa Giovanni XXIII

Documento firmato da:
SORDONI GIORGIA
22.12.2023 08:54:44 UTC

Per il Comune di Ancona
Direzione Politiche Sociali, Sanità, Politiche per la Casa
Coordinatore ATS XI
Dr.ssa Claudia Giannarini
Per presa visione
Dott.ssa Claudia Giannarini

ASL Regione Marche
Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona

0212873|22/12/2023
|AST-AN|AFFGEN|A

La Responsabile del Procedimento
Dr.ssa F. Manzoni
Dr. N. Firmani



Al Responsabile Legale dell'Ente Gestore
Società Coop. Centro Papa Giovanni XXIII
COSER DON PAOLUCCI AN_ORPS 603622
Via Madre Teresa di Calcutta n. 1

PEC centropapagiovannicoopsoc@pec.confcooperative.it

E p.c Al Sindaco del Comune di Ancona
Al Coordinatore dell'Ambito Territoriale XI
Dr.ssa Claudia Giammarchi

PEC comune.ancona@emarche.it

Oggetto: prosecuzione accordo contrattuale di cui alla determina ASUR DG 252/2020, come integrata con det. ASUR DG 337/2022, con l'AST Ancona per effetto delle disposizioni contenute nella nota del Direttore del Dipartimento prot. 0182475|06/11/2023|AST-AN|AFFGEN|A "DGR n. 1411 del 30/09/2023 – Vigenza degli accordi contrattuali già stipulati con le strutture residenziali e semiresidenziali extraospedaliere sanitarie e socio sanitarie ex DGR 1331/2014" a valere per l'anno 2023 e comunque non oltre il termine di cui al DM 26/09/2023 s.m.i. e fatta salva inoltre la durata del contratto di appalto stipulato dall'ente per la gestione della struttura

Vista la Legge Regionale n. 21 del 30/09/2016 ad oggetto "Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati".

Vista la Legge Regionale n. 19 del 08/08/2022 ad oggetto "Organizzazione del servizio sanitario regionale", che all'art. 42 stabilisce che "Alla data del 31 dicembre 2022 l'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) è soppressa e dal 1° gennaio 2023 sono costituite e divengono operative le Aziende sanitarie territoriali, che subentrano all'ASUR senza soluzione di continuità".

Visto il Decreto del Ministro della Salute 26/09/2023, che modifica il decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022 concernente «Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie» introducendo la proroga al 31 marzo 2024 del termine di cui all'articolo 5, comma 1 dello stesso, assegnato alle Regioni e alle Province autonome per adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni ivi contenute e di cui all'art. 8-quater, comma 7 e all'art. 8-quinquies, comma 1-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992.

Vista la DGRM n. 1411 del 30/09/2023 ad oggetto "L.R. n. 21/2016 - Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. 21/2016 – Modifica della DGR 1194/2020 e della DGR 1047/2022".



Richiamato in particolare il dispositivo della succitata Deliberazione, nel cui primo punto si stabilisce di prorogare al 30/09/2024 il termine di presentazione della istanza di autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali al SUAP/Comune competente secondo quanto previsto dai novellati manuali di autorizzazione regionali, e nel quale si precisa di seguito che *"per tutte le strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali, nelle more della conclusione del procedimento di autorizzazione all'esercizio secondo i requisiti previsti dai nuovi manuali, rimangono in vigore gli atti autorizzativi e di accreditamento istituzionale in essere, compresi gli eventuali convenzionamenti in essere con il SSR, allo scopo di garantire la continuità dei servizi nell'interesse dei cittadini"*.

Vista la determina ASUR DG 252 DEL 20/05/2020 ad oggetto "Accordi tra ASUR/AV2 e COSER RP Disabili dell'Area Vasta 2 – Anni 2020/2022", come integrata dalla det. ASUR DG n. 337 del 02/05/2022 che, in applicazione della DGR 1489/2021, ha preso atto del trasferimento all'ASUR Marche della gestione finanziaria della retta sanitaria delle COSER precedentemente di competenza del Servizio Politiche Sociali della Regione Marche e specificatamente per la Struttura in indirizzo

Viste le indicazioni diramate dal Dipartimento Salute Regione Marche di cui alla nota prot. 0182475|06/11/2023|AST-AN|AFFGEN|A, avente ad oggetto: DGR n. 1411 del 30/09/2023 – Vigenza degli accordi contrattuali già stipulati con le strutture residenziali e semiresidenziali extraospedaliere sanitarie e socio sanitarie ex DGR 1331/2014, mediante la quale, premesso quanto disposto dalla citata DGR 1411 del 30/09/2023 in tema di proroga del termine di presentazione delle istanze di autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali, e tenuto conto di quanto previsto con il richiamato Decreto del Ministro della Salute 26/09/2023, si chiede alle Aziende Sanitarie Territoriali *"di procedere alla redazione degli atti amministrativi necessari per l'anno in corso a rinnovare gli accordi contrattuali con le strutture già convenzionate nel 2022, avendo cura di:*

- acquisire le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà concernenti la permanenza del possesso dei requisiti di autorizzazione e accreditamento;*
- acquisire la sottoscrizione per l'anno 2023, da parte dei rappresentanti legali degli enti gestori, di un documento recante la disciplina per la prosecuzione del rapporto contrattuale precedentemente già intercorso nell'anno 2022, riguardante le prestazioni di assistenza residenziale e semiresidenziale erogate, alla stregua delle medesime condizioni giuridiche ed economiche già stabilite, salve ed impregiudicate ulteriori e difformi disposizioni nazionali o regionali, che troveranno automatica applicazione."*

Per tutto quanto sopra esposto, si propone all'Ente Gestore in indirizzo la sottoscrizione del presente documento, facente luogo a formale accordo con l'AST di Ancona, a valere per l'anno 2023 e comunque non oltre il termine di cui al DM 26/09/2023 s.m.i. e fatta salva inoltre la durata del contratto di appalto stipulato dall'ente per la gestione della struttura. Restano salve ed impregiudicate ulteriori e difformi disposizioni nazionali o regionali, che troveranno automatica applicazione.

Il presente documento viene debitamente sottoscritto tra le parti quale espressa e formale accettazione della prosecuzione del rapporto contrattuale precedentemente approvato con la ridetta determina ASUR DG n. 252 DEL 20/05/2020 ad oggetto "Accordi tra ASUR/AV2 e COSER RP

SEGNATURA: 0212871|22/12/2023|AST-AN|AFFGEN|A



Disabili dell'Area Vasta 2 – Anni 2020/2022”, come integrata dalla det. ASUR DG n. 337 del 02/05/2022, alla stregua delle medesime condizioni giuridiche ed economiche ivi stabilite, se non modificate con successivi atti regionali o aziendali.

Il rappresentante legale della Struttura COSER DON PAOLUCCI dovrà produrre copia degli atti di autorizzazione/accreditamento.

Si allega alla presente, quale parte integrante e sostanziale, l'accordo approvato per l'anno 2022 con determina ASUR DG n. 252/2020 e n. 337/2022.

Si invita a voler dare formale riscontro entro 7 giorni dal ricevimento, con la sottoscrizione per accettazione e l'invio della copia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente la permanenza del possesso dei requisiti minimi di autorizzazione inoltrata al Comune competente.

Resta inteso che l'impegno di spesa di questa Azienda Sanitaria, viene assunto per gli assistiti presenti per i quali l'AST di Ancona è territorialmente competente, considerata la determina 1999/AV2 del 29/11/2022 ad oggetto: “AV2-UOC Cure Tutelari. Inserimenti e proroghe assistiti presso residenzialità /semi-residenzialità per disabili varie – anno 2023. Previsione e tetto di spesa”.

Il Direttore Generale dell'AST di Ancona
(Dr. Giovanni Stroppa)

Per accettazione
Il Rappresentante legale dell'Ente
Società Coop. Centro Papa Giovanni XXIII

Documento firmato da:
SORDONI GIORGIA
22.12.2023 08:53:28 UTC

Il/La Responsabile del Procedimento
Dr.ssa F. Mastri
Dr. N. Firmani

Regione Marche
Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona

0212871|22/12/2023
|AST-AN|AFFGEN|A

SEGNATURA: 0212871|22/12/2023|AST-AN|AFFGEN|A



ast Regione Marche
Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona

0209405|18/12/2023
|AST-AN|AFFGEN|P

Spett. Istituto Religioso Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza
Soggetto Titolare di COSER Divina Provvidenza Loreto
(codici ORPS 600231-600667-600668-600669-600670)
In persona del Legale Rappresentante
PEC casaprovidenzaloreto@mail-cert.it

E p.c. Al Sindaco del Comune di Loreto
Al Coordinatore Ambito Territoriale

Oggetto: prosecuzione accordo contrattuale di cui alla determina ASUR DG 252/2020, come integrata con det. ASUR DG 337/2022, con l'AST Ancona per effetto delle disposizioni contenute nella nota del Direttore del Dipartimento prot. 0182475|06/11/2023|AST-AN|AFFGEN|A "DGR n. 1411 del 30/09/2023 – Vigenza degli accordi contrattuali già stipulati con le strutture residenziali e semiresidenziali extraospedaliere sanitarie e socio sanitarie ex DGR 1331/2014" a valere per l'anno 2023 e comunque non oltre il termine di cui al DM 26/09/2023 s.m.i. e fatta salva inoltre la durata del contratto di appalto stipulato dall'ente per la gestione della struttura

Vista la Legge Regionale n. 21 del 30/09/2016 ad oggetto "Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati".

Vista la Legge Regionale n. 19 del 08/08/2022 ad oggetto "Organizzazione del servizio sanitario regionale", che all'art. 42 stabilisce che "Alla data del 31 dicembre 2022 l'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) è soppressa e dal 1° gennaio 2023 sono costituite e divengono operative le Aziende sanitarie territoriali, che subentrano all'ASUR senza soluzione di continuità".

Visto il Decreto del Ministro della Salute 26/09/2023, che modifica il decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022 concernente «Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie» introducendo la proroga al 31 marzo 2024 del termine di cui all'articolo 5, comma 1 dello stesso, assegnato alle Regioni e alle Province autonome per adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni ivi contenute e di cui all'art. 8-quater, comma 7 e all'art. 8-quinquies, comma 1-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992.

Vista la DGRM n. 1411 del 30/09/2023 ad oggetto "L.R. n. 21/2016 - Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. 21/2016 – Modifica della DGR 1194/2020 e della DGR 1047/2022".

Richiamato in particolare il dispositivo della succitata Deliberazione, nel cui primo punto si stabilisce di prorogare al 30/09/2024 il termine di presentazione della istanza di autorizzazione all'esercizio di



strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali al SUAP/Comune competente secondo quanto previsto dai novellati manuali di autorizzazione regionali, e nel quale si precisa di seguito che *“per tutte le strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali, nelle more della conclusione del procedimento di autorizzazione all’esercizio secondo i requisiti previsti dai nuovi manuali, rimangono in vigore gli atti autorizzativi e di accreditamento Istituzionale in essere, compresi gli eventuali convenzionamenti in essere con il SSR, allo scopo di garantire la continuità dei servizi nell’interesse dei cittadini”*.

Vista la determina ASUR DG 252 DEL 20/05/2020 ad oggetto *“Accordi tra ASUR/AV2 e COSER RP Disabili dell’Area Vasta 2 – Anni 2020/2022”*, come integrata dalla det. ASUR DG n. 337 del 02/05/2022 che, in applicazione della DGR 1489/2021, ha preso atto del trasferimento all’ASUR Marche della gestione finanziaria della retta sanitaria delle COSER precedentemente di competenza del Servizio Politiche Sociali della Regione Marche e specificatamente per la Struttura in indirizzo

Viste le indicazioni diramate dal Dipartimento Salute Regione Marche di cui alla nota prot. 01B2475|06/11/2023|AST-AN|AFFGEN|A, avente ad oggetto: DGR n. 1411 del 30/09/2023 – *Vigenza degli accordi contrattuali già stipulati con le strutture residenziali e semiresidenziali extraospedaliere sanitarie e socio sanitarie ex DGR 1331/2014, mediante la quale, premesso quanto disposto dalla citata DGR 1411 del 30/09/2023 in tema di proroga del termine di presentazione delle istanze di autorizzazione all’esercizio delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali, e tenuto conto di quanto previsto con il richiamato Decreto del Ministro della Salute 26/09/2023, si chiede alle Aziende Sanitarie Territoriali “di procedere alla redazione degli atti amministrativi necessari per l’anno in corso a rinnovare gli accordi contrattuali con le strutture già convenzionate nel 2022, avendo cura di:*

- acquisire le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà concernenti la permanenza del possesso dei requisiti di autorizzazione e accreditamento;*
- acquisire la sottoscrizione per l’anno 2023, da parte dei rappresentanti legali degli enti gestori, di un documento recante la disciplina per la prosecuzione del rapporto contrattuale precedentemente già intercorso nell’anno 2022, riguardante le prestazioni di assistenza residenziale e semiresidenziale erogate, alla stregua delle medesime condizioni giuridiche ed economiche già stabilite, salve ed impregiudicate ulteriori e difformi disposizioni nazionali o regionali, che troveranno automatica applicazione.”*

Per tutto quanto sopra esposto, si propone all’Ente Gestore in indirizzo la sottoscrizione del presente documento, facente luogo a formale accordo con l’AST di Ancona, a valere per l’anno 2023 e comunque non oltre il termine di cui al DM 26/09/2023 s.m.l. e fatta salva inoltre la durata del contratto di appalto stipulato dall’ente per la gestione della struttura. Restano salve ed impregiudicate ulteriori e difformi disposizioni nazionali o regionali, che troveranno automatica applicazione.

Il presente documento viene debitamente sottoscritto tra le parti quale espressa e formale accettazione della prosecuzione del rapporto contrattuale precedentemente approvato con la ridetta determina ASUR DG n. 252 DEL 20/05/2020 ad oggetto *“Accordi tra ASUR/AV2 e COSER RP Disabili dell’Area Vasta 2 – Anni 2020/2022”*, come integrata dalla det. ASUR DG n. 337 del



02/05/2022, alla stregua delle medesime condizioni giuridiche ed economiche ivi stabilite, se non modificate con successivi atti regionali o aziendali.

Il rappresentante legale della Struttura COSER DIVINA PROVVIDENZA (ORPS 600231-600667-600668-600669-600670) dovrà produrre copia degli atti di autorizzazione/accreditamento.

Si allega alla presente, quale parte integrante e sostanziale, l'accordo approvato per l'anno 2022 con determina ASUR DG n. 252/2020 e n. 337/2022.

Si invita a voler dare formale riscontro entro 7 giorni dal ricevimento, con la sottoscrizione per accettazione e l'invio della copia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente la permanenza del possesso dei requisiti minimi di autorizzazione inoltrata al Comune competente.

Resta inteso che l'impegno di spesa di questa Azienda Sanitaria, viene assunto per gli assistiti presenti per i quali l'AST di Ancona è territorialmente competente, considerata la determina 1999/AV2 del 29/11/2022 ad oggetto: "AV2-UOC Cure Tutelari. Inserimenti e proroghe assistiti presso residenzialità /semi-residenzialità per disabili varie - anno 2023. Previsione e tetto di spesa".

Il Direttore Generale dell'AST di Ancona
(Dr. Giovanni Stroppa)

Per accettazione
Il Rappresentante Legale
dell'Ente/ Istituto Religioso
Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza

Il/la Responsabile del Procedimento
D.ssa F. Mastrorilli
Dr. N. Firmani

asu Regione Marche
Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona

SEGNATURA
0210694|19/12/2023
|AST-AN|AFFGEN|A

SEGNATURA: 0210694|19/12/2023|AST-AN|AFFGEN|A

Spett. Associazione ANFFAS APS CONERO
Via dell'Acquedotto n. 11/13 – CASTELFIDARDO (AN)
quale Ente Titolare di COSER Casa Giovanna di Loreto
PEC anffasonlusconero@pec.it

E p.c. Al Sindaco del Comune di Loreto
Al Coordinatore Ambito Territoriale

Oggetto: prosecuzione accordo contrattuale di cui alla determina ASUR DG 252/2020, come integrata con det. ASUR DG 337/2022, con l'AST Ancona per effetto delle disposizioni contenute nella nota del Direttore del Dipartimento prot. 0182475|06/11/2023|AST-AN|AFFGEN|A "DGR n. 1411 del 30/09/2023 – *Vigenza degli accordi contrattuali già stipulati con le strutture residenziali e semiresidenziali extraospedaliere sanitarie e socio sanitarie ex DGR 1331/2014*" a valere per l'anno 2023 e comunque non oltre il termine di cui al DM 26/09/2023 s.m.i. e fatta salva inoltre la durata del contratto di appalto stipulato dall'ente per la gestione della struttura.

Vista la Legge Regionale n. 21 del 30/09/2016 ad oggetto "Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati".

Vista la Legge Regionale n. 19 del 08/08/2022 ad oggetto "Organizzazione del servizio sanitario regionale", che all'art. 42 stabilisce che "Alla data del 31 dicembre 2022 l'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) è soppressa e dal 1° gennaio 2023 sono costituite e divengono operative le Aziende sanitarie territoriali, che subentrano all'ASUR senza soluzione di continuità".

Visto il Decreto del Ministro della Salute 26/09/2023, che modifica il decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022 concernente «Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie» introducendo la proroga al 31 marzo 2024 del termine di cui all'articolo 5, comma 1 dello stesso, assegnato alle Regioni e alle Province autonome per adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni ivi contenute e di cui all'art. 8-quater, comma 7 e all'art. 8-quinquies, comma 1-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992.

Vista la DGRM n. 1411 del 30/09/2023 ad oggetto "L.R. n. 21/2016 - Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. 21/2016 – Modifica della DGR 1194/2020 e della DGR 1047/2022".

Richiamato in particolare il dispositivo della succitata Deliberazione, nel cui primo punto si stabilisce di prorogare al 30/09/2024 il termine di presentazione della istanza di autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali al SUAP/Comune competente secondo quanto previsto dal



novellati manuali di autorizzazione regionali, e nel quale si precisa di seguito che *“per tutte le strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali, nelle more della conclusione del procedimento di autorizzazione all’esercizio secondo i requisiti previsti dai nuovi manuali, rimangono in vigore gli atti autorizzativi e di accreditamento istituzionale in essere, compresi gli eventuali convenzionamenti in essere con il SSR, allo scopo di garantire la continuità dei servizi nell’interesse dei cittadini”*.

Vista la determina ASUR DG 252 DEL 20/05/2020 ad oggetto *“Accordi tra ASUR/AV2 e COSER RP Disabili dell’Area Vasta 2 – Anni 2020/2022”*, come integrata dalla det. ASUR DG n. 337 del 02/05/2022 che, in applicazione della DGR 1489/2021, ha preso atto del trasferimento all’ASUR Marche della gestione finanziaria della retta sanitaria delle COSER precedentemente di competenza del Servizio Politiche Sociali della Regione Marche e specificatamente per la Struttura in indirizzo

Viste le indicazioni diramate dal Dipartimento Salute Regione Marche di cui alla nota prot. 0182475|06/11/2023|AST-AN|AFFGEN|A, avente ad oggetto: DGR n. 1411 del 30/09/2023 – *Vigenza degli accordi contrattuali già stipulati con le strutture residenziali e semiresidenziali extraospedaliere sanitarie e socio sanitarie ex DGR 1331/2014, mediante la quale, premesso quanto disposto dalla citata DGR 1411 del 30/09/2023 in tema di proroga del termine di presentazione delle istanze di autorizzazione all’esercizio delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali, e tenuto conto di quanto previsto con il richiamato Decreto del Ministro della Salute 26/09/2023, si chiede alle Aziende Sanitarie Territoriali “di procedere alla redazione degli atti amministrativi necessari per l’anno in corso a rinnovare gli accordi contrattuali con le strutture già convenzionate nel 2022, avendo cura di:*

- acquisire le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà concernenti la permanenza del possesso dei requisiti di autorizzazione e accreditamento;*
- acquisire la sottoscrizione per l’anno 2023, da parte dei rappresentanti legali degli enti gestori, di un documento recante la disciplina per la prosecuzione del rapporto contrattuale precedentemente già intercorso nell’anno 2022, riguardante le prestazioni di assistenza residenziale e semiresidenziale erogate, alla stregua delle medesime condizioni giuridiche ed economiche già stabilite, salve ed impregiudicate ulteriori e difformi disposizioni nazionali o regionali, che troveranno automatica applicazione.”*

Per tutto quanto sopra esposto, si propone all’Ente Gestore in indirizzo la sottoscrizione del presente documento, facente luogo a formale accordo con l’AST di Ancona, a valere per l’anno 2023 e comunque non oltre il termine di cui al DM 26/09/2023 s.m.i. e fatta salva inoltre la durata del contratto di appalto stipulato dall’ente per la gestione della struttura. Restano salve ed impregiudicate ulteriori e difformi disposizioni nazionali o regionali, che troveranno automatica applicazione.

Il presente documento viene debitamente sottoscritto tra le parti quale espressa e formale accettazione della prosecuzione del rapporto contrattuale precedentemente approvato con la ridetta determina ASUR DG n. 252 DEL 20/05/2020 ad oggetto *“Accordi tra ASUR/AV2 e COSER RP Disabili dell’Area Vasta 2 – Anni 2020/2022”*, come integrata dalla det. ASUR DG n. 337 del 02/05/2022, alla stregua delle medesime condizioni giuridiche ed economiche ivi stabilite, se non modificate con successivi atti regionali o aziendali.



Il rappresentante legale della Struttura COSER CASA GIOVANNAN DI LORETO codice ORPS 604063 dovrà produrre copia degli atti di autorizzazione/accreditamento.

Si allega alla presente, quale parte integrante e sostanziale, l'accordo approvato per l'anno 2022 con determina ASUR DG n. 252/2020 e n. 337/2022.

Si invita a voler dare formale riscontro entro 7 giorni dal ricevimento, con la sottoscrizione per accettazione e l'invio della copia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente la permanenza del possesso dei requisiti minimi di autorizzazione inoltrata al Comune competente.

Resta inteso che l'impegno di spesa di questa Azienda Sanitaria, viene assunto per gli assistiti presenti per i quali l'AST di Ancona è territorialmente competente, ovvero per n. 6 assistiti, considerata la determina 1999/AV2 del 29/11/2022 ad oggetto: "AV2-UOC Cure Tutelari. Inserimenti e proroghe assistiti presso residenzialità /semi-residenzialità per disabili varie – anno 2023. Previsione e tetto di spesa".

Il Direttore Generale dell'AST di Ancona
(Dr. Giovanni Stroppa)

Il/la Responsabile del Procedimento
Dr.ssa F. Mastrorilli
Dr. N. Firmani

Per accettazione

Il Rappresentante Legale
A.N.F.F.A.S. - APS. CONER
ASSOCIAZIONE ANEPAS APPALCONERO
Via Dell'Acquedotto, 11/13
60052 Castelluccio AN
Tel.071/7820862 - Cell.348/653296
anfasoniusconero@pec.it



F. TO

5

Spett. Coop. Sociale COOSS Marche onlus
Via Saffi n. 4 Ancona
quale Soggetto Titolare della COSER di Falconara
codice ORPS 603720
PEC coossmarche@legalmail.it

E p.c Al Sindaco del Comune di Falconara
Al Coordinatore Ambito Territoriale

Oggetto: prosecuzione accordo contrattuale di cui alla determina ASUR DG 252/2020, come integrata con det. ASUR DG 337/2022, con l'AST Ancona per effetto delle disposizioni contenute nella nota del Direttore del Dipartimento prot. 0182475|06/11/2023|AST-AN|AFFGEN|A "DGR n. 1411 del 30/09/2023 - Vigenza degli accordi contrattuali già stipulati con le strutture residenziali e semiresidenziali extraospedaliere sanitarie e socio sanitarie ex DGR 1331/2014" a valere per l'anno 2023 e comunque non oltre il termine di cui al DM 26/09/2023 s.m.i. e fatta salva inoltre la durata del contratto di appalto stipulato dall'ente per la gestione della struttura.

Vista la Legge Regionale n. 21 del 30/09/2016 ad oggetto "Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati".

Vista la Legge Regionale n. 19 del 08/08/2022 ad oggetto "Organizzazione del servizio sanitario regionale", che all'art. 42 stabilisce che "Alla data del 31 dicembre 2022 l'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) è soppressa e dal 1° gennaio 2023 sono costituite e divengono operative le Aziende sanitarie territoriali, che subentrano all'ASUR senza soluzione di continuità".

Visto il Decreto del Ministro della Salute 26/09/2023, che modifica il decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022 concernente «Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie» introducendo la proroga al 31 marzo 2024 del termine di cui all'articolo 5, comma 1 dello stesso, assegnato alle Regioni e alle Province autonome per adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni ivi contenute e di cui all'art. 8-quater, comma 7 e all'art. 8-quinquies, comma 1-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992.

Vista la DGRM n. 1411 del 30/09/2023 ad oggetto "L.R. n. 21/2016 - Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. 21/2016 - Modifica della DGR 1194/2020 e della DGR 1047/2022".

Richiamato in particolare il dispositivo della succitata Deliberazione, nel cui primo punto si stabilisce di prorogare al 30/09/2024 il termine di presentazione della istanza di autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali al SUAP/Comune competente secondo quanto previsto dal

novellati manuali di autorizzazione regionali, e nel quale si precisa di seguito che "per tutte le strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali, nelle more della conclusione del procedimento di autorizzazione all'esercizio secondo i requisiti previsti dai nuovi manuali, rimangono in vigore gli atti autorizzativi e di accreditamento istituzionale in essere, compresi gli eventuali convenzionamenti in essere con il SSR, allo scopo di garantire la continuità dei servizi nell'interesse dei cittadini".

Vista la determina ASUR DG 252 DEL 20/05/2020 ad oggetto "Accordi tra ASUR/AV2 e COSER RP Disabili dell'Area Vasta 2 - Anni 2020/2022", come integrata dalla det. ASUR DG n. 337 del 02/05/2022 che, in applicazione della DGR 1489/2021, ha preso atto del trasferimento all'ASUR Marche della gestione finanziaria della retta sanitaria delle COSER precedentemente di competenza del Servizio Politiche Sociali della Regione Marche e specificatamente per la Struttura in indirizzo

Viste le indicazioni diramate dal Dipartimento Salute Regione Marche di cui alla nota prot. 0182475|06/11/2023|AST-AN|AFFGEN|A, avente ad oggetto: DGR n. 1411 del 30/09/2023 - Vigenza degli accordi contrattuali già stipulati con le strutture residenziali e semiresidenziali extraospedaliere sanitarie e socio sanitarie ex DGR 1331/2014, mediante la quale, premesso quanto disposto dalla citata DGR 1411 del 30/09/2023 in tema di proroga del termine di presentazione delle istanze di autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali, e tenuto conto di quanto previsto con il richiamato Decreto del Ministro della Salute 26/09/2023, si chiede alle Aziende Sanitarie Territoriali "di procedere alla redazione degli atti amministrativi necessari per l'anno in corso a rinnovare gli accordi contrattuali con le strutture già convenzionate nel 2022, avendo cura di:

- acquisire le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà concernenti la permanenza del possesso dei requisiti di autorizzazione e accreditamento;
- acquisire la sottoscrizione per l'anno 2023, da parte dei rappresentanti legali degli enti gestori, di un documento recante la disciplina per la prosecuzione del rapporto contrattuale precedentemente già intercorso nell'anno 2022, riguardante le prestazioni di assistenza residenziale e semiresidenziale erogate, alla stregua delle medesime condizioni giuridiche ed economiche già stabilite, salve ed impregiudicate ulteriori e difformi disposizioni nazionali o regionali, che troveranno automatica applicazione."

Per tutto quanto sopra esposto, si propone all'Ente Gestore in indirizzo la sottoscrizione del presente documento, facente luogo a formale accordo con l'AST di Ancona, a valere per l'anno 2023 e comunque non oltre il termine di cui al DM 26/09/2023 s.m.l. e fatta salva inoltre la durata del contratto di appalto stipulato dall'ente per la gestione della struttura. Restano salve ed impregiudicate ulteriori e difformi disposizioni nazionali o regionali, che troveranno automatica applicazione.

Il presente documento viene debitamente sottoscritto tra le parti quale espressa e formale accettazione della prosecuzione del rapporto contrattuale precedentemente approvato con la ridetta determina ASUR DG n. 252 DEL 20/05/2020 ad oggetto "Accordi tra ASUR/AV2 e COSER RP Disabili dell'Area Vasta 2 - Anni 2020/2022", come integrata dalla det. ASUR DG n. 337 del 02/05/2022, alla stregua delle medesime condizioni giuridiche ed economiche ivi stabilite, se non modificate con successivi atti regionali o aziendali.

Il rappresentante legale della Struttura COSER di Falconara (ex AGORA') codice ORPS 603720 dovrà produrre copia degli atti di autorizzazione /accreditamento.

Si allega alla presente, quale parte integrante e sostanziale, l'accordo approvato per l'anno 2022 con determina ASUR DG n. 252/2020 e n. 337/2022.

Si invita a voler dare formale riscontro entro 7 giorni dal ricevimento, con la sottoscrizione per accettazione e l'invio della copia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente la permanenza del possesso dei requisiti minimi di autorizzazione inoltrata al Comune competente.

Resta inteso che l'impegno di spesa di questa Azienda Sanitaria, viene assunto per gli assistiti presenti per i quali l'AST di Ancona è territorialmente competente, considerata la determina 1999/AV2 del 29/11/2022 ad oggetto: "AV2-UOC Cure Tutelari. Inserimenti e proroghe assistiti presso residenzialità /semi-residenzialità per disabili varie - anno 2023. Previsione e tetto di spesa".

Il Direttore Generale dell'AST di Ancona
(Dr. Giovanni Stroppa)

Per accettazione
Il Rappresentante Legale
Coop. Sociale COOSS Marche onlus

asl Regione Marche
Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona

0211436|20/12/2023
|AST-AN|AFFGEN|A

Il/La Responsabile del Procedimento
Dr. ssa F. Massi
Dr. M. Firmani

0215395|29/12/2023
|AST-AN|AFFGEN|A

0209575|18/12/2023
|AST-AN|AFFGEN|P

Spett. Comune di Chiaravalle
P.zza Risorgimento n. 11
Ente Titolare della COSER IL VICOLO
codice DRPS 600215
PEC info@pec.comune.chiaravalle.an.it

E p.c Al Coordinatore Ambito Territoriale

Oggetto: prosecuzione accordo contrattuale di cui alla determina ASUR DG 252/2020, come integrata con det. ASUR DG 337/2022, con l'AST Ancona per effetto delle disposizioni contenute nella nota del Direttore del Dipartimento prot. 0182475|06/11/2023|AST-AN|AFFGEN|A "DGR n. 1411 del 30/09/2023 - Vigenza degli accordi contrattuali già stipulati con le strutture residenziali e semiresidenziali extraospedaliere sanitarie e socio sanitarie ex DGR 1331/2014" a valere per l'anno 2023 e comunque non oltre il termine di cui al DM 26/09/2023 s.m.i. e fatta salva inoltre la durata del contratto di appalto stipulato dall'ente per la gestione della struttura. 31/03/2024

Vista la Legge Regionale n. 21 del 30/09/2016 ad oggetto "Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati".

Vista la Legge Regionale n. 19 del 08/08/2022 ad oggetto "Organizzazione del servizio sanitario regionale", che all'art. 42 stabilisce che "Alla data del 31 dicembre 2022 l'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) è soppressa e dal 1° gennaio 2023 sono costituite e divengono operative le Aziende sanitarie territoriali, che subentrano all'ASUR senza soluzione di continuità".

Visto il Decreto del Ministro della Salute 26/09/2023, che modifica il decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022 concernente «Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie» introducendo la proroga al 31 marzo 2024 del termine di cui all'articolo 5, comma 1 dello stesso, assegnato alle Regioni e alle Province autonome per adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni ivi contenute e di cui all'art. 8-quater, comma 7 e all'art. 8-quinquies, comma 1-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992.

Vista la DGRM n. 1411 del 30/09/2023 ad oggetto "L.R. n. 21/2016 - Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. 21/2016 - Modifica della DGR 1194/2020 e della DGR 1047/2022".

Richiamato in particolare il dispositivo della succitata Deliberazione, nel cui primo punto si stabilisce di prorogare al 30/09/2024 il termine di presentazione della istanza di autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali al SUAP/Comune competente secondo quanto previsto dai novellati manuali di autorizzazione regionali, e nel quale si precisa di seguito che "per tutte le

0209575-0-1-2023-12-28-0028619

C_C615-0-1-2023-12-28-0028619

strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali, nelle more della conclusione del procedimento di autorizzazione all'esercizio secondo i requisiti previsti dai nuovi manuali, rimangono in vigore gli atti autorizzativi e di accreditamento istituzionale in essere, compresi gli eventuali convenzionamenti in essere con il SSR, allo scopo di garantire la continuità dei servizi nell'interesse dei cittadini"

Vista la determina ASUR DG 252 DEL 20/05/2020 ad oggetto "Accordi tra ASUR/AV2 e COSER RP Disabili dell'Area Vasta 2 – Anni 2020/2022", come integrata dalla det. ASUR DG n. 337 del 02/05/2022 che, in applicazione della DGR 1489/2021, ha preso atto del trasferimento all'ASUR Marche della gestione finanziaria della retta sanitaria delle COSER precedentemente di competenza del Servizio Politiche Sociali della Regione Marche e specificatamente per la Struttura in indirizzo

Viste le indicazioni diramate dal Dipartimento Salute Regione Marche di cui alla nota prot. 0182475|06/11/2023|AST-AN|AFFGEN|A, avente ad oggetto: DGR n. 1411 del 30/09/2023 – Vigenza degli accordi contrattuali già stipulati con le strutture residenziali e semiresidenziali extraospedaliere sanitarie e socio sanitarie ex DGR 1331/2014, mediante la quale, premesso quanto disposto dalla citata DGR 1411 del 30/09/2023 in tema di proroga del termine di presentazione delle Istanze di autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali, e tenuto conto di quanto previsto con il richiamato Decreto del Ministro della Salute 26/09/2023, si chiede alle Aziende Sanitarie Territoriali "di procedere alla redazione degli atti amministrativi necessari per l'anno in corso a rinnovare gli accordi contrattuali con le strutture già convenzionate nel 2022, avendo cura di:

- *acquisire le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà concernenti la permanenza del possesso dei requisiti di autorizzazione e accreditamento;*
- *acquisire la sottoscrizione per l'anno 2023, da parte dei rappresentanti legali degli enti gestori, di un documento recante la disciplina per la prosecuzione del rapporto contrattuale precedentemente già intercorso nell'anno 2022, riguardante le prestazioni di assistenza residenziale e semiresidenziale erogate, alla stregua delle medesime condizioni giuridiche ed economiche già stabilite, salve ed impregiudicate ulteriori e difformi disposizioni nazionali o regionali, che troveranno automatica applicazione."*

Per tutto quanto sopra esposto, si propone all'Ente Gestore in indirizzo la sottoscrizione del presente documento, facente luogo a formale accordo con l'AST di Ancona, a valere per l'anno 2023 e comunque non oltre il termine di cui al DM 26/09/2023 s.m.i. e fatta salva inoltre la durata del contratto di appalto stipulato dall'ente per la gestione della struttura. Restano salve ed impregiudicate ulteriori e difformi disposizioni nazionali o regionali, che troveranno automatica applicazione.

Il presente documento viene debitamente sottoscritto tra le parti quale espressa e formale accettazione della prosecuzione del rapporto contrattuale precedentemente approvato con la ridetta determina ASUR DG n. 252 DEL 20/05/2020 ad oggetto "Accordi tra ASUR/AV2 e COSER RP Disabili dell'Area Vasta 2 – Anni 2020/2022", come integrata dalla det. ASUR DG n. 337 del 02/05/2022, alla stregua delle medesime condizioni giuridiche ed economiche ivi stabilite, se non modificate con successivi atti regionali o aziendali.

Il rappresentante legale della Struttura COSER IL VICOLO codice ORPS 600215 dovrà produrre copia degli atti di autorizzazione/accreditamento.

Si allega alla presente, quale parte integrante e sostanziale, l'accordo approvato per l'anno 2022 con determina ASUR DG n. 252/2020 e n. 337/2022.

Si invita a voler dare formale riscontro entro 7 giorni dal ricevimento, con la sottoscrizione per accettazione e l'invio della copia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente la permanenza del possesso dei requisiti minimi di autorizzazione inoltrata al Comune competente.

Resta inteso che l'impegno di spesa di questa Azienda Sanitaria, viene assunto per gli assistiti presenti per i quali l'AST di Ancona è territorialmente competente, considerata la determina 1999/AV2 del 29/11/2022 ad oggetto: "AV2-UOC Cure Tutelari. Inserimenti e proroghe assistiti presso residenzialità /semi-residenzialità per disabili varie - anno 2023. Previsione e tetto di spesa".

Il Direttore Generale dell'AST di Ancona
(Dr. Giovanni Stroppa)

Per accettazione

Il Rappresentante Legale

Sindaco Comune di Chiaravalle o delegato



IL RESPONSABILE 1° SETTORE
Valeria Tonli

Il/La Responsabile del Procedimento
Dr.ssa F. Masini
Dr. N. Firmani

Regione Marche
Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona
0215395|29/12/2023
|AST-AN|AFFGEN|A

asur Regione Marche
Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona

0048043|12/03/2024
|AST-AN|AFFGEN|A



asur Regione Marche
Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona

0208629|15/12/2023
|AST-AN|AFFGEN|P

Spett. COOSS Marche Onlus S.c.p.A.
Via Saffi n. 4 Ancona
Ente Gestore COSER Il Cigno Ancona
Codice ORPS 600213
PEC coossmarche@legaimail.it

E.p.c. Al Comune di Ancona
Direzione Politiche Sociali, Sanità, Politiche per la
Casa, Coordinamento ATS 11
Dr.ssa Claudia Giammarchi
PEC comune.ancona@emarche.it

Oggetto: prosecuzione accordo contrattuale di cui alla determina ASUR DG 252/2020, come integrata con det. ASUR DG 337/2022, con l'AST Ancona per effetto delle disposizioni contenute nella nota del Direttore del Dipartimento prot. 0182475|06/11/2023|AST-AN|AFFGEN|A "DGR n. 1411 del 30/09/2023 - Vigenza degli accordi contrattuali già stipulati con le strutture residenziali e semiresidenziali extraospedaliere sanitarie e socio sanitarie ex DGR 1331/2014" a valere per l'anno 2023 e comunque non oltre il termine di cui al DM 26/09/2023 s.m.i. e fatta salva inoltre la durata del contratto di appalto stipulato dall'ente per la gestione della struttura.

Vista la Legge Regionale n. 21 del 30/09/2016 ad oggetto "Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati".

Vista la Legge Regionale n. 19 del 08/08/2022 ad oggetto "Organizzazione del servizio sanitario regionale", che all'art. 42 stabilisce che "Alla data del 31 dicembre 2022 l'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) è soppressa e dal 1° gennaio 2023 sono costituite e divengono operative le Aziende sanitarie territoriali, che subentrano all'ASUR senza soluzione di continuità".

Visto il Decreto del Ministro della Salute 26/09/2023, che modifica il decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022 concernente «Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie» introducendo la proroga al 31 marzo 2024 del termine di cui all'articolo 5, comma 1 dello stesso, assegnato alle Regioni e alle Province autonome per adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni ivi contenute e di cui all'art. 8-quater, comma 7 e all'art. 8-quinquies, comma 1-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992.

Vista la DGRM n. 1411 del 30/09/2023 ad oggetto "L.R. n. 21/2016 - Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. 21/2016 - Modifica della DGR 1194/2020 e della DGR 1047/2022".



Richiamato in particolare il dispositivo della succitata Deliberazione, nel cui primo punto si stabilisce di prorogare al 30/09/2024 il termine di presentazione della istanza di autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali al SUAP/Comune competente secondo quanto previsto dai novellati manuali di autorizzazione regionali, e nel quale si precisa di seguito che *"per tutte le strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali, nelle more della conclusione del procedimento di autorizzazione all'esercizio secondo i requisiti previsti dai nuovi manuali, rimangono in vigore gli atti autorizzativi e di accreditamento istituzionale in essere, compresi gli eventuali convenzionamenti in essere con il SSR, allo scopo di garantire la continuità dei servizi nell'interesse dei cittadini"*.

Vista la determina ASUR DG 252 DEL 20/05/2020 ad oggetto "Accordi tra ASUR/AV2 e COSER RP Disabili dell'Area Vasta 2 – Anni 2020/2022", come integrata dalla det. ASUR DG n. 337 del 02/05/2022 che, in applicazione della DGR 1489/2021, ha preso atto del trasferimento all'ASUR Marche della gestione finanziaria della retta sanitaria delle COSER precedentemente di competenza del Servizio Politiche Sociali della Regione Marche e specificatamente per la Struttura in indirizzo

Viste le indicazioni diramate dal Dipartimento Salute Regione Marche di cui alla nota prot. 0182475|06/11/2023|AST-AN|AFFGGI|A, avente ad oggetto: DGR n. 1411 del 30/09/2023 – *Vigenza degli accordi contrattuali già stipulati con le strutture residenziali e semiresidenziali extraospedaliere sanitarie e socio sanitarie ex DGR 1331/2014, mediante la quale, premesso quanto disposto dalla citata DGR 1411 del 30/09/2023 in tema di proroga del termine di presentazione delle istanze di autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali, e tenuto conto di quanto previsto con il richiamato Decreto del Ministro della Salute 26/09/2023, si chiede alle Aziende Sanitarie Territoriali "di procedere alla redazione degli atti amministrativi necessari per l'anno in corso o rinnovare gli accordi contrattuali con le strutture già convenzionate nel 2022, avendo cura di:*

- *acquisire le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà concernenti la permanenza del possesso dei requisiti di autorizzazione e accreditamento;*
- *acquisire la sottoscrizione per l'anno 2023, da parte dei rappresentanti legali degli enti gestori, di un documento recante la disciplina per la prosecuzione del rapporto contrattuale precedentemente già intercorso nell'anno 2022, riguardante le prestazioni di assistenza residenziale e semiresidenziale erogate, alla stregua delle medesime condizioni giuridiche ed economiche già stabilite, salve ed impregiudicate ulteriori e difformi disposizioni nazionali o regionali, che troveranno automatica applicazione."*

Per tutto quanto sopra esposto, si propone all'Ente Gestore in indirizzo la sottoscrizione del presente documento, facente luogo a formale accordo con l'AST di Ancona, a valere per l'anno 2023 e comunque non oltre il termine di cui al DM 26/09/2023 s.m.l. e fatta salva inoltre la durata del contratto di appalto stipulato dall'ente, per la gestione della struttura, con det. Dirigenziale del Comune di Ancona n. 1375 del 15/06/2022 e tenuto conto di quanto in esso disposto. Restano salve ed impregiudicate ulteriori e difformi disposizioni nazionali o regionali, che troveranno automatica applicazione.

Il presente documento viene debitamente sottoscritto tra le parti quale espressa e formale accettazione della prosecuzione del rapporto contrattuale precedentemente approvato con la



ridetta determina ASUR DG n. 252 DEL 20/05/2020 ad oggetto "Accordi tra ASUR/AV2 e COSER RP Disabili dell'Area Vasta 2 - Anni 2020/2022", come integrata dalla det. ASUR DG n. 337 del 02/05/2022, alla stregua delle medesime condizioni giuridiche ed economiche ivi stabilite, se non modificate con successivi atti regionali o aziendali.

Il rappresentante legale della Struttura COSER IL CIGNO codice ORPS 600213 dovrà produrre copia degli atti di autorizzazione/accreditamento.

Si allega alla presente, quale parte integrante e sostanziale, l'accordo approvato per l'anno 2022 con determina ASUR DG n. 252/2020 e n. 337/2022.

Si invita a voler dare formale riscontro entro 7 giorni dal ricevimento, con la sottoscrizione per accettazione e l'invio della copia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente la permanenza del possesso dei requisiti minimi di autorizzazione inoltrata al Comune competente.

Resta inteso che l'impegno di spesa di questa Azienda Sanitaria, viene assunto per gli assistiti presenti per i quali l'AST di Ancona è territorialmente competente, considerata la determina 1999/AV2 del 29/11/2022 ad oggetto: "AV2-UOC Cure Tutelari. Inserimenti e proroghe assistiti presso residenzialità /semi-residenzialità per disabili varie - anno 2023. Previsione e tetto di spesa".

Il Direttore Generale dell'AST di Ancona
(Dr. Giovanni Stroppa)

Per accettazione
Il Rappresentante Legale
COOSS Marche Onlus S.p.A.

ASUR Regione Marche
Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona
0211427|20/12/2023
|AST-AN|AFFGEN|A

Il/la Responsabile del Procedimento
Dr.ssa F. Mastri
Dr. R. Fregni

p. il Comune di Ancona
Direzione Servizi Socio-Assistenziali - ATS 11
Dr.ssa Claudia Giannarini
POLITICHE PER LA CASA - COORDINAMENTO ATS 11
Dott.ssa Claudia Giannarini

LA RESPONSABILE
U.O. SERVIZI PER LA ASSISTENZA
Dott.





Spett. COOP. SOC. COOSS MARCHE ONLUS S.C.P.A
COSER ALBACHIARA
Presidente e Legale Rappresentante
PEC cooss.marche@legalmail.it

Azienda Servizi alla Persona -ASP Ambito 9
Direttore Dr. Franco Pesaresi
PEC asp.ambitonove@emarche.it

Oggetto: prosecuzione accordo contrattuale di cui alla determina ASUR DG 252/2020, come integrata con det. ASUR DG 337/2022, con l'AST Ancona per effetto delle disposizioni contenute nella nota del Direttore del Dipartimento prot. 0182475|06/11/2023|AST-AN|AFFGEN|A "DGR n. 1411 del 30/09/2023 – Vigenza degli accordi contrattuali già stipulati con le strutture residenziali e semiresidenziali extraospedaliere sanitarie e socio sanitarie ex DGR 1331/2014" a valere per l'anno 2023 e comunque non oltre il termine di cui al DM 26/09/2023 s.m.i. e fatta salva inoltre la durata del contratto di appalto stipulato dall'ente per la gestione della struttura

Vista la Legge Regionale n. 21 del 30/09/2016 ad oggetto "Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati".

Vista la Legge Regionale n. 19 del 08/08/2022 ad oggetto "Organizzazione del servizio sanitario regionale", che all'art. 42 stabilisce che "Alla data del 31 dicembre 2022 l'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) è soppressa e dal 1° gennaio 2023 sono costituite e divengono operative le Aziende sanitarie territoriali, che subentrano all'ASUR senza soluzione di continuità".

Visto il Decreto del Ministro della Salute 26/09/2023, che modifica il decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022 concernente «Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie» introducendo la proroga al 31 marzo 2024 del termine di cui all'articolo 5, comma 1 dello stesso, assegnato alle Regioni e alle Province autonome per adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni ivi contenute e di cui all'art. 8-quater, comma 7 e all'art. 8-quinquies, comma 1-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992.

Vista la DGRM n. 1411 del 30/09/2023 ad oggetto "L.R. n. 21/2016 - Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. 21/2016 – Modifica della DGR 1194/2020 e della DGR 1047/2022".

Richiamato in particolare il dispositivo della succitata Deliberazione, nel cui primo punto si stabilisce di prorogare al 30/09/2024 il termine di presentazione della istanza di autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali al SUAP/Comune competente secondo quanto previsto dai novellati manuali di autorizzazione regionali, e nel quale si precisa di seguito che "per tutte le



strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali, nelle more della conclusione del procedimento di autorizzazione all'esercizio secondo i requisiti previsti dai nuovi manuali, rimangono in vigore gli atti autorizzativi e di accreditamento istituzionale in essere, compresi gli eventuali convenzionamenti in essere con il SSR, allo scopo di garantire la continuità dei servizi nell'interesse dei cittadini".

Vista la determina ASUR DG n. 252 del 20/05/2020 ad oggetto "Accordi tra ASUR/AV2 e COSER – RP Disabili dell'Area Vasta 2 – Anni 2020/2022", come integrata dalla det. ASUR DG n. 337 del 02/05/2022 che, in applicazione della DGR 1489/2021, ha preso atto del trasferimento all'ASUR Marche della gestione finanziaria della retta sanitaria delle Coser precedentemente di competenza del Servizio Politiche Sociali della Regione Marche e specificatamente per la Struttura in indirizzo.

Viste le indicazioni diramate dal Dipartimento Salute Regione Marche di cui alla nota prot. 0182475|06/11/2023|AST-AN|AFFGEN|A, avente ad oggetto: DGR n. 1411 del 30/09/2023 – Vigenza degli accordi contrattuali già stipulati con le strutture residenziali e semiresidenziali extraospedaliere sanitarie e socio sanitarie ex DGR 1331/2014, mediante la quale, premesso quanto disposto dalla citata DGR 1411 del 30/09/2023 in tema di proroga del termine di presentazione delle istanze di autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali, e tenuto conto di quanto previsto con il richiamato Decreto del Ministro della Salute 26/09/2023, si chiede alle Aziende Sanitarie Territoriali *"di procedere alla redazione degli atti amministrativi necessari per l'anno in corso a rinnovare gli accordi contrattuali con le strutture già convenzionate nel 2022, avendo cura di:*

- *acquisire le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà concernenti la permanenza del possesso dei requisiti di autorizzazione e accreditamento;*
- *acquisire la sottoscrizione per l'anno 2023, da parte dei rappresentanti legali degli enti gestori, di un documento recante la disciplina per la prosecuzione del rapporto contrattuale precedentemente già intercorso nell'anno 2022, riguardante le prestazioni di assistenza residenziale e semiresidenziale erogate, alla stregua delle medesime condizioni giuridiche ed economiche già stabilite, salve ed impregiudicate ulteriori e difformi disposizioni nazionali o regionali, che troveranno automatica applicazione."*

Per tutto quanto sopra esposto, si propone all'Ente Gestore in indirizzo la sottoscrizione del presente documento, facente luogo a formale accordo con l'AST di Ancona, a valere per l'anno 2023 e comunque non oltre il termine di cui al DM 26/09/2023 s.m.i. e fatta salva inoltre la durata del contratto di appalto stipulato dall'ente per la gestione della struttura. Restano salve ed impregiudicate ulteriori e difformi disposizioni nazionali o regionali, che troveranno automatica applicazione.

Il presente documento viene debitamente sottoscritto tra le parti quale espressa e formale accettazione della prosecuzione del rapporto contrattuale precedentemente approvato con la ridetta determina ASUR DG n. 252 DEL 20/05/2020 ad oggetto "Accordi tra ASUR/AV2 e COSER RP Disabili dell'Area Vasta 2 – Anni 2020/2022", come integrata dalla det. ASUR DG n. 337 del 02/05/2022, alla stregua delle medesime condizioni giuridiche ed economiche ivi stabilite, se non modificate con successivi atti regionali o aziendali.



Il rappresentante legale della Struttura COSER ALBACHIARA ORPS 603498 dovrà produrre copia degli atti di autorizzazione/accreditamento.

Si allega alla presente, quale parte integrante e sostanziale, l'accordo approvato per l'anno 2022 con determina ASUR DG n. 252/2020 e n. 337/2022.

Si invita a voler dare formale riscontro entro 7 giorni dal ricevimento, con la sottoscrizione per accettazione e l'invio della copia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente la permanenza del possesso dei requisiti minimi di autorizzazione inoltrata al Comune competente.

Resta inteso che l'impegno di spesa di questa Azienda Sanitaria, viene assunto per gli assistiti presenti per i quali l'AST di Ancona è territorialmente competente, considerata la determina 1999/AV2 del 29/11/2022 ad oggetto: "AV2-UOC Cure Tutelari. Inserimenti e proroghe assistiti presso residenzialità /semi-residenzialità per disabili varie – anno 2023. Previsione e tetto di spesa".

Il Direttore Generale AST Ancona
Dott. Giovanni Stroppa

Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Fiammetta Mastri
Dr. Nazzareno Firmani

Per accettazione

Il Legale Rappresentante pt.
Cooss Marche

ast Regione Marche
Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona

0210268|19/12/2023
|AST-AN|AFFGEN|P

ast Regione Marche
Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona

0044182|08/03/2024
|AST-AN|AFFGEN|A

Al Rappresentante legale
Coop.Soc. COOSS Marche Onlus Scpa
Codice ORPS 600217 – RD3
PEC coossmarche@legalmail.it
C/SER ROSSO DI SERA

p.c. Al Coordinatore Ambito Territoriale Sociale 10
PEC ats10@emarche.it

OGGETTO: prosecuzione accordo contrattuale di cui alla determina ASUR DG 252/2020, come integrata con det. ASUR DG 337/2022, con l'AST Ancona, per effetto delle disposizioni contenute nella nota del Direttore del Dipartimento prot. AST AN 0182475 del 06/11/2023 "DGR n. 1411 del 30/09/2023 – Vigenza degli accordi contrattuali già stipulati con le strutture residenziali e semiresidenziali extraospedaliere sanitarie e socio sanitarie ex DGR 1331/2014" a valere per l'anno 2023 e comunque non oltre il termine di cui al DM 26/09/2023 s.m.i..

Vista la Legge Regionale n. 21 del 30/09/2016 ad oggetto "Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati".

Vista la Legge Regionale n. 19 del 08/08/2022 ad oggetto "Organizzazione del servizio sanitario regionale", che all'art. 42 stabilisce che "Alla data del 31 dicembre 2022 l'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) è soppressa e dal 1° gennaio 2023 sono costituite e divengono operative le Aziende sanitarie territoriali, che subentrano all'ASUR senza soluzione di continuità".

Visto il Decreto del Ministro della Salute 26/09/2023, che modifica il decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022 concernente «Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie» introducendo la proroga al 31 marzo 2024 del termine di cui all'articolo 5, comma 1 dello stesso, assegnato alle Regioni e alle Province autonome per adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni ivi contenute e di cui all'art. 8-quater, comma 7 e all'art. 8-quinquies, comma 1-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992.

Vista la DGRM n. 1411 del 30/09/2023 ad oggetto "L.R. n. 21/2016 - Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. 21/2016 – Modifica della DGR 1194/2020 e della DGR 1047/2022".

Richiamato in particolare il dispositivo della succitata Deliberazione, nel cui primo punto si stabilisce di prorogare al 30/09/2024 il termine di presentazione dell'istanza di autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali al SUAP/Comune competente secondo quanto previsto dai novellati manuali di autorizzazione regionali, e nel quale si precisa di seguito che "per tutte le strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali, nelle more della conclusione del procedimento di

autorizzazione all'esercizio secondo i requisiti previsti dai nuovi manuali, rimangono in vigore gli atti autorizzativi e di accreditamento istituzionale in essere, compresi gli eventuali convenzionamenti in essere con il SSR, allo scopo di garantire la continuità dei servizi nell'interesse dei cittadini".

Vista la determina ASUR DG n. 252 del 20/05/2020 ad oggetto "Accordi tra ASUR/AV2 e COSER – RP Disabili dell'Arca Vasta 2 – Anni 2020/2022", come integrata dalla det. ASUR DG n. 337 del 02/05/2022 che, in applicazione della DGRM 1489/2021, ha preso atto del trasferimento all'ASUR Marche della gestione finanziaria della retta sanitaria delle Coser, precedentemente di competenza del Servizio Politiche Sociali della Regione Marche e specificatamente per la Struttura in indirizzo.

Viste le indicazioni diramate dal Dipartimento Salute Regione Marche di cui alla nota prot. 0182475|06/11/2023|AST-AN|AFFGEN|A, avente ad oggetto: "DGR n. 1411 del 30/09/2023 – Vigenza degli accordi contrattuali già stipulati con le strutture residenziali e semiresidenziali extraospedaliere sanitarie e socio sanitarie ex DGR 1331/2014", mediante la quale, premesso quanto disposto dalla citata DGR 1411 del 30/09/2023 in tema di proroga del termine di presentazione delle istanze di autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali, e tenuto conto di quanto previsto con il richiamato Decreto del Ministro della Salute 26/09/2023, si chiede alle Aziende Sanitarie Territoriali "di procedere alla redazione degli atti amministrativi necessari per l'anno in corso o rinnovare gli accordi contrattuali con le strutture già convenzionate nel 2022, avendo cura di:

- *acquisire le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà concernenti la permanenza del possesso dei requisiti di autorizzazione e accreditamento;*
- *acquisire la sottoscrizione per l'anno 2023, da parte dei rappresentanti legali degli enti gestori, di un documento recante la disciplina per la prosecuzione del rapporto contrattuale precedentemente già intercorso nell'anno 2022, riguardante le prestazioni di assistenza residenziale e semiresidenziale erogate, alla stregua delle medesime condizioni giuridiche ed economiche già stabilite, salve ed impregiudicate ulteriori e difformi disposizioni nazionali o regionali, che troveranno automatica applicazione."*

Per tutto quanto sopra esposto, si propone all'Ente in indirizzo la sottoscrizione del presente documento, facente luogo a formale accordo con l'AST Ancona, a valere per l'anno 2023 e comunque non oltre il termine di cui al DM 26/09/2023 s.m.i.. Restano salve ed impregiudicate ulteriori e difformi disposizioni nazionali o regionali, che troveranno automatica applicazione.

Il presente documento viene debitamente sottoscritto tra le parti quale espressa e formale accettazione della prosecuzione del rapporto contrattuale precedentemente approvato con la ridetta determina ASUR DG n. 252 del 20/05/2020 ad oggetto "Accordi tra ASUR/AV2 e COSER RP Disabili dell'Area Vasta 2 – Anni 2020/2022", come integrata dalla det. ASUR DG n. 337 del 02/05/2022, alla stregua delle medesime condizioni giuridiche ed economiche ivi stabilite, se non modificate con successivi atti regionali o aziendali.

Il rappresentante legale della struttura dovrà produrre copia degli atti di autorizzazione/accreditamento.


Si allega alla presente, quale parte integrante e sostanziale, l'accordo approvato per l'anno 2022 con determinate ASUR DG n. 252/2020 e n. 337/2022.

Si invita a voler dare formale riscontro entro 7 giorni dal ricevimento, con la sottoscrizione per accettazione e l'invio delle copie delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà concernenti la permanenza del possesso dei requisiti minimi di autorizzazione inoltrate al Comune competente.

Il Direttore Generale dell'AST di Ancona
Dott. Giovanni Stroppa

Per accettazione
Il Rappresentante legale
Copp.Soc. COOSS Marche Onlus Scpa

Responsabile del procedimento
Dott.ssa F. Monti
Dott. N. Timiani



0210275|19/12/2023
|AST-AN|AFFGEN|P

0044188|08/03/2024
|AST-AN|AFFGEN|A

Al Rappresentante legale
Consorzio Coser Fabriano Onlus Soc.Coop.
Codici ORPS 604230 e 604233 – RD3
PEC coserfabriano@legalmail.it

Spett. Comune di Fabriano
PEC protocollo@pec.comune.fabriano.an.it

p.c. Al Coordinatore Ambito Territoriale Sociale 10
PEC ats10@emarche.it

OGGETTO: prosecuzione accordo contrattuale di cui alla determina ASUR DG 252/2020, come integrata con det. ASUR DG 337/2022, con l'AST Ancona, per effetto delle disposizioni contenute nella nota del Direttore del Dipartimento prot. AST AN 0182475 del 06/11/2023 "DGR n. 1411 del 30/09/2023 – Vigenza degli accordi contrattuali già stipulati con le strutture residenziali e semiresidenziali extraospedaliere sanitarie e socio sanitarie ex DGR 1331/2014" a valere per l'anno 2023 e comunque non oltre il termine di cui al DM 26/09/2023 s.m.i. e fatta salva inoltre la durata del contratto di appalto stipulato dall'ente locale per la gestione della struttura.

Vista la Legge Regionale n. 21 del 30/09/2016 ad oggetto "Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati".

Vista la Legge Regionale n. 19 del 08/08/2022 ad oggetto "Organizzazione del servizio sanitario regionale", che all'art. 42 stabilisce che "Alla data del 31 dicembre 2022 l'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) è soppressa e dal 1° gennaio 2023 sono costituite e divengono operative le Aziende sanitarie territoriali, che subentrano all'ASUR senza soluzione di continuità".

Visto il Decreto del Ministro della Salute 26/09/2023, che modifica il decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022 concernente «Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie» introducendo la proroga al 31 marzo 2024 del termine di cui all'articolo 5, comma 1 dello stesso, assegnato alle Regioni e alle Province autonome per adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni ivi contenute e di cui all'art. 8-quater, comma 7 e all'art. 8-quinquies, comma 1-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992.

Vista la DGRM n. 1411 del 30/09/2023 ad oggetto "L.R. n. 21/2016 - Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. 21/2016 – Modifica della DGR 1194/2020 e della DGR 1047/2022".

Richiamato in particolare il dispositivo della succitata Deliberazione, nel cui primo punto si stabilisce di prorogare al 30/09/2024 il termine di presentazione dell'istanza di autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali al SUAP/Comune competente secondo quanto previsto dai novellati manuali di autorizzazione regionali, e nel quale si precisa di seguito che "per tutte le

strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali, nelle more della conclusione del procedimento di autorizzazione all'esercizio secondo i requisiti previsti dai nuovi manuali, rimangono in vigore gli atti autorizzativi e di accreditamento istituzionale in essere, compresi gli eventuali convenzionamenti in essere con il SSR, allo scopo di garantire la continuità dei servizi nell'interesse dei cittadini".

Vista la determina ASUR DG n. 252 del 20/05/2020 ad oggetto "Accordi tra ASUR/AV2 e COSER – RP Disabili dell'Area Vasta 2 – Anni 2020/2022" - come integrata dalla det. ASUR DG n. 337 del 02/05/2022 che, in applicazione della DGRM 1489/2021, ha preso atto del trasferimento all'ASUR Marche della gestione finanziaria della retta sanitaria delle Coser, precedentemente di competenza del Servizio Politiche Sociali della Regione Marche e specificatamente per la Struttura in indirizzo.

Viste le indicazioni diramate dal Dipartimento Salute Regione Marche di cui alla nota prot. 0182475|06/11/2023|AST-AN|AFFGEN|A, avente ad oggetto: "DGR n. 1411 del 30/09/2023 – Vigenza degli accordi contrattuali già stipulati con le strutture residenziali e semiresidenziali extraospedaliere sanitarie e socio sanitarie ex DGR 1331/2014", mediante la quale, premesso quanto disposto dalla citata DGR 1411 del 30/09/2023 in tema di proroga del termine di presentazione delle istanze di autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali, e tenuto conto di quanto previsto con il richiamato Decreto del Ministro della Salute 26/09/2023, si chiede alle Aziende Sanitarie Territoriali "di procedere alla redazione degli atti amministrativi necessari per l'anno in corso a rinnovare gli accordi contrattuali con le strutture già convenzionate nel 2022, avendo cura di:

- acquisire le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà concernenti la permanenza del possesso dei requisiti di autorizzazione e accreditamento;
- acquisire la sottoscrizione per l'anno 2023, da parte dei rappresentanti legali degli enti gestori, di un documento recante la disciplina per la prosecuzione del rapporto contrattuale precedentemente già intercorso nell'anno 2022, riguardante le prestazioni di assistenza residenziale e semiresidenziale erogate, alla stregua delle medesime condizioni giuridiche ed economiche già stabilite, salve ed impregiudicate ulteriori e difformi disposizioni nazionali o regionali, che troveranno automatica applicazione."

Per tutto quanto sopra esposto, si propone all'Ente in indirizzo la sottoscrizione del presente documento, facente luogo a formale accordo con l'AST Ancona, a valere per l'anno 2023 e comunque non oltre il termine di cui al DM 26/09/2023 s.m.i. e fatta salva inoltre la durata del contratto di appalto stipulato dall'ente locale per la gestione della struttura. Restano salve ed impregiudicate ulteriori e difformi disposizioni nazionali o regionali, che troveranno automatica applicazione.

Il presente documento viene debitamente sottoscritto tra le parti quale espressa e formale accettazione della prosecuzione del rapporto contrattuale precedentemente approvato con la ridetta determina ASUR DG n. 252 del 20/05/2020 ad oggetto "Accordi tra ASUR/AV2 e COSER RP Disabili dell'Area Vasta 2 – Anni 2020/2022", come integrata dalla det. ASUR DG n. 337 del 02/05/2022, alla stregua delle medesime condizioni giuridiche ed economiche ivi stabilite, se non modificate con successivi atti regionali o aziendali.

il rappresentante legale del Consorzio COSER Fabriano dovrà produrre copia degli atti di autorizzazione/accreditamento di entrambe i moduli.

Si allega alla presente, quale parte integrante e sostanziale, l'accordo approvato per l'anno 2022 con determina ASUR DG n. 252/2020 e n. 337/2022.

Si invita a voler dare formale riscontro entro 7 giorni dal ricevimento, con la sottoscrizione per accettazione e l'invio delle copie delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà concernenti la permanenza del possesso dei requisiti minimi di autorizzazione inoltrate al Comune competente.

Il Direttore Generale dell'AST di Ancona
Dott. Giovanni Stroppa



Per accettazione
Il Rappresentante legale
Soc. Coop. Consorzio Coser Fabriano Onlus



Per il Comune di Fabriano
Il Legale Rappresentante p.t./o suo delegato

Per presa visione



Responsabile del Procedimento
Dott.ssa F. Maffei
Dott. N. Fiamani





11111

11111



11
ast Regione Marche
Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona

0209506|18/12/2023
|AST-AN|AFFGEN|P

Spett. Istituto Religioso Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza
quale Soggetto Titolare di RPD Don Guanella Loreto
codice ORPS 600666
in persona del Legale Rappresentante
PEC casaprovvidenzaloreto@mail-cert.it

E p.c Al Sindaco del Comune di Loreto
PEC comune.loreto@emarche.it

Al Coordinatore dell'Ambito Territoriale XIII
PEC comune.osimo@emarche.it

Oggetto: prosecuzione accordo contrattuale di cui alla determina ASUR DG 252/2020, come integrata con det. ASUR DG 337/2022, con l'AST Ancona per effetto delle disposizioni contenute nella nota del Direttore del Dipartimento prot. 0182475|06/11/2023|AST-AN|AFFGEN|A "DGR n. 1411 del 30/09/2023 – Vigenza degli accordi contrattuali già stipulati con le strutture residenziali e semiresidenziali extraospedaliere sanitarie e socio sanitarie ex DGR 1331/2014" a valere per l'anno 2023 e comunque non oltre il termine di cui al DM 26/09/2023 s.m.l. e fatta salva inoltre la durata del contratto di appalto stipulato dall'ente per la gestione della struttura.

Vista la Legge Regionale n. 21 del 30/09/2016 ad oggetto "Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati".

Vista la Legge Regionale n. 19 del 08/08/2022 ad oggetto "Organizzazione del servizio sanitario regionale", che all'art. 42 stabilisce che "Alla data del 31 dicembre 2022 l'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) è soppesa e dal 1° gennaio 2023 sono costituite e divengono operative le Aziende sanitarie territoriali, che subentrano all'ASUR senza soluzione di continuità".

Visto il Decreto del Ministro della Salute 26/09/2023, che modifica il decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022 concernente «Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie» introducendo la proroga al 31 marzo 2024 del termine di cui all'articolo 5, comma 1 dello stesso, assegnato alle Regioni e alle Province autonome per adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni ivi contenute e di cui all'art. 8-quater, comma 7 e all'art. 8-quinquies, comma 1-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992.

Vista la DGRM n. 1411 del 30/09/2023 ad oggetto "L.R. n. 21/2016 - Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. 21/2016 – Modifica della DGR 1194/2020 e della DGR 1047/2022".



Richiamato in particolare il dispositivo della succitata Deliberazione, nel cui primo punto si stabilisce di prorogare al 30/09/2024 il termine di presentazione della istanza di autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali al SUAP/Comune competente secondo quanto previsto dai novellati manuali di autorizzazione regionali, e nel quale si precisa di seguito che *"per tutte le strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali, nelle more della conclusione del procedimento di autorizzazione all'esercizio secondo i requisiti previsti dai nuovi manuali, rimangono in vigore gli atti autorizzativi e di accreditamento istituzionale in essere, compresi gli eventuali convenzionamenti in essere con il SSR, allo scopo di garantire la continuità dei servizi nell'interesse dei cittadini"*.

Vista la determina ASUR DG 252 DEL 20/05/2020 ad oggetto "Accordi tra ASUR/AV2 e COSER RP Disabili dell'Area Vasta 2 – Anni 2020/2022", e specificatamente per la Struttura in indirizzo

Viste le indicazioni diramate dal Dipartimento Salute Regione Marche di cui alla nota prot. 0182475|06/11/2023|AST-AN|AFFGEN|A, avente ad oggetto: DGR n. 1411 del 30/09/2023 – Vigenza degli accordi contrattuali già stipulati con le strutture residenziali e semiresidenziali extraospedaliere sanitarie e socio sanitarie ex DGR 1331/2014, mediante la quale, premesso quanto disposto dalla citata DGR 1411 del 30/09/2023 in tema di proroga del termine di presentazione delle istanze di autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali, e tenuto conto di quanto previsto con il richiamato Decreto del Ministro della Salute 26/09/2023, si chiede alle Aziende Sanitarie Territoriali *"di procedere alla redazione degli atti amministrativi necessari per l'anno in corso a rinnovare gli accordi contrattuali con le strutture già convenzionate nel 2022, avendo cura di:*

- acquisire le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà concernenti la permanenza del possesso dei requisiti di autorizzazione e accreditamento;*
- acquisire la sottoscrizione per l'anno 2023, da parte dei rappresentanti legali degli enti gestori, di un documento recante la disciplina per la prosecuzione del rapporto contrattuale precedentemente già intercorso nell'anno 2022, riguardante le prestazioni di assistenza residenziale e semiresidenziale erogate, alla stregua delle medesime condizioni giuridiche ed economiche già stabilite, salve ed impregiudicate ulteriori e difformi disposizioni nazionali o regionali, che troveranno automatica applicazione."*

Per tutto quanto sopra esposto, si propone all'Ente Gestore in indirizzo la sottoscrizione del presente documento, facente luogo a formale accordo con l'AST di Ancona, a valere per l'anno 2023 e comunque non oltre il termine di cui al DM 26/09/2023 s.m.i. e fatta salva inoltre la durata del contratto di appalto stipulato dall'ente per la gestione della struttura. Restano salve ed impregiudicate ulteriori e difformi disposizioni nazionali o regionali, che troveranno automatica applicazione.

Il presente documento viene debitamente sottoscritto tra le parti quale espressa e formale accettazione della prosecuzione del rapporto contrattuale precedentemente approvato con la ridetta determina ASUR DG n. 252 DEL 20/05/2020 ad oggetto "Accordi tra ASUR/AV2 e COSER RP Disabili dell'Area Vasta 2 – Anni 2020/2022", alla stregua delle medesime condizioni giuridiche ed economiche ivi stabilite, se non modificate con successivi atti regionali o aziendali.



Il rappresentante legale della Struttura RPD DON GUANELLA di Loreto, codice ORPS 600666 dovrà produrre copia degli atti di autorizzazione/accreditamento.

Si allega alla presente, quale parte integrante e sostanziale, l'accordo approvato per l'anno 2022 con determina ASUR DG n. 252/2020 .

Si invita a voler dare formale riscontro entro 7 giorni dal ricevimento, con la sottoscrizione per accettazione e l'invio della copia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente la permanenza del possesso dei requisiti minimi di autorizzazione inoltrata al Comune competente.

Resta inteso che l'impegno di spesa di questa Azienda Sanitaria, viene assunto per gli assistiti presenti per i quali l'AST di Ancona è territorialmente competente, considerata la determina 1999/AV2 del 29/11/2022 ad oggetto: "AV2-UOC Cure Tutelari. Inserimenti e proroghe assistiti presso residenzialità /semi-residenzialità per disabili varie – anno 2023. Previsione e tetto di spesa".

Il Direttore Generale dell'AST di Ancona
(Dr. Giovanni Stroppa)

Per accettazione
Il Rappresentante legale dell'Ente
Istituto Religioso Figlie di Santa Maria della
Divina Provvidenza



Il/La Responsabile del Procedimento
Dr. ssa F. Madri
Dr. N. Firmani

SEGNATURA: 0210690|19/12/2023|AST-AN|AFFGEN|A



12

Spett. Unione dei Comuni le Terre della Marca Senone
quale Soggetto Titolare della RPD di Corinaldo orps
600632

in persona del Legale Rappresentante
PEC protocollo@pec.letterredellamarcasenone.it

Al Coordinatore dell'Ambito Territoriale 8

Oggetto: prosecuzione accordo contrattuale di cui alla determina ASUR DG 252/2020, come integrata con det. ASUR DG 337/2022, con l'AST Ancona per effetto delle disposizioni contenute nella nota del Direttore del Dipartimento prot. 0182475|06/11/2023|AST-AN|AFFGEN|A "DGR n. 1411 del 30/09/2023 – Vigenza degli accordi contrattuali già stipulati con le strutture residenziali e semiresidenziali extraospedaliere sanitarie e socio sanitarie ex DGR 1331/2014" a valere per l'anno 2023 e comunque non oltre il termine di cui al DM 26/09/2023 s.m.i. e fatta salva inoltre la durata del contratto di appalto stipulato dall'ente per la gestione della struttura.

Vista la Legge Regionale n. 21 del 30/09/2016 ad oggetto "Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati".

Vista la Legge Regionale n. 19 del 08/08/2022 ad oggetto "Organizzazione del servizio sanitario regionale", che all'art. 42 stabilisce che "Alla data del 31 dicembre 2022 l'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) è soppressa e dal 1° gennaio 2023 sono costituite e divengono operative le Aziende sanitarie territoriali, che subentrano all'ASUR senza soluzione di continuità".

Visto il Decreto del Ministro della Salute 26/09/2023, che modifica il decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022 concernente «Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie» introducendo la proroga al 31 marzo 2024 del termine di cui all'articolo 5, comma 1 dello stesso, assegnato alle Regioni e alle Province autonome per adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni ivi contenute e di cui all'art. 8-quater, comma 7 e all'art. 8-quinquies, comma 1-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992.



Vista la DGRM n. 1411 del 30/09/2023 ad oggetto "L.R. n. 21/2016 - Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. 21/2016 – Modifica della DGR 1194/2020 e della DGR 1047/2022".

Richiamato in particolare il dispositivo della succitata Deliberazione, nel cui primo punto si stabilisce di prorogare al 30/09/2024 il termine di presentazione della istanza di autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali al SUAP/Comune competente secondo quanto previsto dai novellati manuali di autorizzazione regionali, e nel quale si precisa di seguito che *"per tutte le strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali, nelle more della conclusione del procedimento di autorizzazione all'esercizio secondo i requisiti previsti dai nuovi manuali, rimangono in vigore gli atti autorizzativi e di accreditamento istituzionale in essere, compresi gli eventuali convenzionamenti in essere con il SSR, allo scopo di garantire la continuità dei servizi nell'interesse dei cittadini"*.

Vista la determina ASUR DG 252 DEL 20/05/2020 ad oggetto "Accordi tra ASUR/AV2 e COSER RP Disabili dell'Area Vasta 2 – Anni 2020/2022", e specificatamente per la Struttura in indirizzo

Viste le indicazioni diramate dal Dipartimento Salute Regione Marche di cui alla nota prot. 0182475|06/11/2023|AST-AN|AFFGEN|A, avente ad oggetto: DGR n. 1411 del 30/09/2023 – Vigenza degli accordi contrattuali già stipulati con le strutture residenziali e semiresidenziali extraospedaliere sanitarie e socio sanitarie ex DGR 1331/2014, mediante la quale, premesso quanto disposto dalla citata DGR 1411 del 30/09/2023 in tema di proroga del termine di presentazione delle istanze di autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali, e tenuto conto di quanto previsto con il richiamato Decreto del Ministro della Salute 26/09/2023, si chiede alle Aziende Sanitarie Territoriali *"di procedere alla redazione degli atti amministrativi necessari per l'anno in corso a rinnovare gli accordi contrattuali con le strutture già convenzionate nel 2022, avendo cura di:*

- acquisire le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà concernenti la permanenza del possesso dei requisiti di autorizzazione e accreditamento;*
- acquisire la sottoscrizione per l'anno 2023, da parte dei rappresentanti legali degli enti gestori, di un documento recante la disciplina per la prosecuzione del rapporto contrattuale precedentemente già intercorso nell'anno 2022, riguardante le prestazioni di assistenza residenziale e semiresidenziale erogate, alla stregua delle medesime condizioni giuridiche ed economiche già stabilite, salve ed impregiudicate ulteriori e difformi disposizioni nazionali o regionali, che troveranno automatica applicazione."*

Per tutto quanto sopra esposto, si propone all'Ente Gestore in indirizzo la sottoscrizione del presente documento, facente luogo a formale accordo con l'AST di Ancona, a valere per l'anno 2023 e comunque non oltre il termine di cui al DM 26/09/2023 s.m.i. e fatta salva inoltre la durata del contratto di appalto stipulato dall'ente per la gestione della struttura. Restano salve ed impregiudicate ulteriori e difformi disposizioni nazionali o regionali, che troveranno automatica applicazione.

Il presente documento viene debitamente sottoscritto tra le parti quale espressa e formale accettazione della prosecuzione del rapporto contrattuale precedentemente approvato con la ridetta determina ASUR DG n. 252 DEL 20/05/2020 ad oggetto "Accordi tra ASUR/AV2 e COSER RP Disabili dell'Area Vasta 2 – Anni 2020/2022", alla stregua delle medesime condizioni giuridiche ed



economiche ivi stabilite se non modificate con successivi atti regionali o aziendali, in particolare si tenga presente quanto concordato con la Direzione AST AN nella nota prot 163317 del 03/10/2023-Verbale di riunione Area Integrazione Socio Sanitaria del 19/09/2023 e la nota regionale prot 169142 del 12/10/2023,

Il rappresentante legale della Struttura RPD di Corinaldo , codice ORPS 600632 dovrà produrre copia degli atti di autorizzazione/accreditamento.

Si allega alla presente, quale parte integrante e sostanziale, l'accordo approvato per l'anno 2022 con determina ASUR DG n. 252/2020 .

Si invita a voler dare formale riscontro entro 7 giorni dal ricevimento, con la sottoscrizione per accettazione e l'invio della copia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente la permanenza del possesso dei requisiti minimi di autorizzazione inoltrata al Comune competente.

Resta inteso che l'impegno di spesa di questa Azienda Sanitaria, viene assunto per gli assistiti presenti per i quali l'AST di Ancona è territorialmente competente, considerata la determina 1999/AV2 del 29/11/2022 ad oggetto: "AV2-UOC Cure Tutelari. Inserimenti e proroghe assistiti presso residenzialità /semi-residenzialità per disabili varie - anno 2023. Previsione e tetto di spesa".

Il Direttore Generale AST Ancona
Dott. Giovanni Stroppa

Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Fiammetta Mastri
Dr. Nazzeno Firmani

Per accettazione

RP Disabili Corinaldo - L'Unione dei Comuni Le Terre della Marca Senone
In persona del Legale Rappresentante p.t.

Dirigente Area Sociale

Dr. Paolo Tinti

SEGNATURA: 0028637|13/02/2024|AST-AN|AFFGEN|A

0048043|12/03/2024
|AST-AN|AFFGEN|A

SEGNATURA: 0040445|04/03/2024|AST-AN|AFFGEN|A

ast
ANCONA

Regione Marche
Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona

0209597|18/12/2023
|AST-AN|AFFGEN|P

Spett. RTI Cooperativa Sociale KCS Caregiver
gestione in concessione RPD Villa Almagià Ancona
codice ORPS 600212
PEC kcscaregiver@legalmail.it

Al Comune di Ancona
Direzione Politiche Sociali, Sanità, Politiche per la Casa,
Coordinamento ATS 11
Dr.ssa Claudia Giammarchi
PEC comune.ancona@emarche.it

Oggetto: prosecuzione accordo contrattuale di cui alla determina ASUR DG 252/2020, come integrata con det. ASUR DG 337/2022, con l'AST Ancona per effetto delle disposizioni contenute nella nota del Direttore del Dipartimento prot. 0182475|06/11/2023|AST-AN|AFFGEN|A "DGR n. 1411 del 30/09/2023 - Vigenza degli accordi contrattuali già stipulati con le strutture residenziali e semiresidenziali extraospedaliere sanitarie e socio sanitarie ex DGR 1331/2014" a valere per l'anno 2023 e comunque non oltre il termine di cui al DM 26/09/2023 s.m.i. e fatta salva inoltre la durata del contratto di appalto stipulato dall'ente per la gestione della struttura.

Vista la Legge Regionale n. 21 del 30/09/2016 ad oggetto "Autorizzazioni e accreditamento Istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati".

Vista la Legge Regionale n. 19 del 08/08/2022 ad oggetto "Organizzazione del servizio sanitario regionale", che all'art. 42 stabilisce che "Alla data del 31 dicembre 2022 l'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) è soppressa e dal 1° gennaio 2023 sono costituite e divengono operative le Aziende sanitarie territoriali, che subentrano all'ASUR senza soluzione di continuità".

Visto il Decreto del Ministro della Salute 26/09/2023, che modifica il decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022 concernente «Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie» introducendo la proroga al 31 marzo 2024 del termine di cui all'articolo 5, comma 1 dello stesso, assegnata alle Regioni e alle Province autonome per adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni ivi contenute e di cui all'art. 8-quater, comma 7 e all'art. 8-quinquies, comma 1-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992.

SEGNATURA: 0040445|04/03/2024|AST-AN|AFFGEN|A



Vista la DGRM n. 1411 del 30/09/2023 ad oggetto "L.R. n. 21/2016 - Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. 21/2016 - Modifica della DGR 1194/2020 e della DGR 1047/2022".

Richiamato in particolare il dispositivo della succitata Deliberazione, nel cui primo punto si stabilisce di prorogare al 30/09/2024 il termine di presentazione della istanza di autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali al SUAP/Comune competente secondo quanto previsto dai novellati manuali di autorizzazione regionali, e nel quale si precisa di seguito che *"per tutte le strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali, nelle more della conclusione del procedimento di autorizzazione all'esercizio secondo i requisiti previsti dai nuovi manuali, rimangono in vigore gli atti autorizzativi e di accreditamento istituzionale in essere, compresi gli eventuali convenzionamenti in essere con il SSR, allo scopo di garantire la continuità dei servizi nell'interesse dei cittadini"*.

Vista la determina ASUR DG 252 DEL 20/05/2020 ad oggetto "Accordi tra ASUR/AV2 e COSER RP Disabili dell'Area Vasta 2 - Anni 2020/2022", e specificatamente per la Struttura in indirizzo

Viste le indicazioni diramate dal Dipartimento Salute Regione Marche di cui alla nota prot. 0182475|05/11/2023|AST-AN|AFFGEN|A, avente ad oggetto: DGR n. 1411 del 30/09/2023 - Vigenza degli accordi contrattuali già stipulati con le strutture residenziali e semiresidenziali extraospedaliere sanitarie e socio sanitarie ex DGR 1331/2014, mediante la quale, premesso quanto disposto dalla citata DGR 1411 del 30/09/2023 in tema di proroga del termine di presentazione delle istanze di autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali, e tenuto conto di quanto previsto con il richiamato Decreto del Ministro della Salute 26/09/2023, si chiede alle Aziende Sanitarie Territoriali *"di procedere alla redazione degli atti amministrativi necessari per l'anno in corso a rinnovare gli accordi contrattuali con le strutture già convenzionate nel 2022, avendo cura di:*

- *acquisire le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà concernenti la permanenza del possesso dei requisiti di autorizzazione e accreditamento;*
- *acquisire la sottoscrizione per l'anno 2023, da parte dei rappresentanti legali degli enti gestori, di un documento recante la disciplina per la prosecuzione del rapporto contrattuale precedentemente già intercorso nell'anno 2022, riguardante le prestazioni di assistenza residenziale e semiresidenziale erogate, alla stregua delle medesime condizioni giuridiche ed economiche già stabilite, salve ed impregiudicate ulteriori e difformi disposizioni nazionali o regionali, che troveranno automatica applicazione."*

Per tutto quanto sopra esposto, si propone all'Ente Gestore in indirizzo la sottoscrizione del presente documento, facente luogo a formale accordo con l'AST di Ancona, a valere per l'anno 2023 e comunque non oltre il termine di cui al DM 26/09/2023 s.m.i., fatta salva inoltre la durata del contratto di appalto stipulato dall'ente e tenuto conto della proroga dello stesso, per la gestione della struttura. Restano salve ed impregiudicate ulteriori e difformi disposizioni nazionali o regionali, che troveranno automatica applicazione.

Il presente documento viene debitamente sottoscritto tra le parti quale espressa e formale accettazione della prosecuzione del rapporto contrattuale precedentemente approvato con la

SEGNATURA: 0040445|04/03/2024|AST-AN|AFFGEN|A



ridetta determina ASUR DG n. 252 DEL 20/05/2020 ad oggetto "Accordi tra ASUR/AV2 e COSER RP Disabili dell'Area Vasta 2 – Anni 2020/2022", alla stregua delle medesime condizioni giuridiche ed economiche ivi stabilite, se non modificate con successivi atti regionali o aziendali.

Il rappresentante legale della Struttura RPD VILLA ALMAGIA' di Ancona codice ORPS 600212 dovrà produrre copia degli atti di autorizzazione/accreditamento.

Si allega alla presente, quale parte integrante e sostanziale, l'accordo approvato per l'anno 2022 con determina ASUR DG n. 252/2020 .

Si invita a voler dare formale riscontro entro 7 giorni dal ricevimento, con la sottoscrizione per accettazione e l'invio della copia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente la permanenza del possesso dei requisiti minimi di autorizzazione inoltrata al Comune competente.

Resta inteso che l'impegno di spesa di questa Azienda Sanitaria, viene assunto per gli assistiti presenti per i quali l'AST di Ancona è territorialmente competente, considerata la determina 1999/AV2 del 29/11/2022 ad oggetto: "AV2-UOC Cure Tutelari. Inserimenti e proroghe assistiti presso residenzialità /semi-residenzialità per disabili varie – anno 2023. Previsione e tetto di spesa".

Il Direttore Generale dell'AST di Ancona
(Dr. Giovanni Stroppa)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Stroppa', written over a faint circular stamp.

Per accettazione
Il Rappresentante legale dell'Ente
RTI Cooperativa Sociale KCS Caregiver



Comune di Ancona
Direzione Politiche Sociali, Sanità, Politiche per la Casa,
Coordinamento ATS 11

Dr.ssa Claudia Gianninchi
Per presa visione

SELENTE DIREZIONE POLITICHE SOCIALI, SANITA'
POLITICHE PER LA CASA, COORDINAMENTO ATS 11
Dott.ssa Claudia Gianninchi
LA RESPONSABILE
L.O. SERVIZI PER LA DISABILITA'
Dott.ssa Loredana Valentini

Il/La Responsabile del Procedimento
Dr.ssa F. Masini
Dr. R. Fermani

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. Fermani', written over a faint circular stamp.

SEGNATURA: 0040445|04/03/2024|AST-AN|AFFGEN|A

Spett. Coop. Sociale COOSS MARCHE ONLUS
Via Saffi n. 4 Ancona
per RSA Villa Bellini
codice ORPS 601880
PEC coossmarche@legalmail.it

Oggetto: prosecuzione accordo contrattuale di cui alla determina ASUR DG 252/2020, come integrata con det. ASUR DG 337/2022, con l'AST Ancona per effetto delle disposizioni contenute nella nota del Direttore del Dipartimento prot. 0182475|06/11/2023|AST-AN|AFFGEN|A "DGR n. 1411 del 30/09/2023 - Vigenza degli accordi contrattuali già stipulati con le strutture residenziali e semiresidenziali extraospedaliere sanitarie e socio sanitarie ex DGR 1331/2014" a valere per l'anno 2023 e comunque non oltre il termine di cui al DM 26/09/2023 s.m.i. e fatta salva inoltre la durata del contratto di appalto stipulato dall'ente per la gestione della struttura.

Vista la Legge Regionale n. 21 del 30/09/2016 ad oggetto "Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati".

Vista la Legge Regionale n. 19 del 08/08/2022 ad oggetto "Organizzazione del servizio sanitario regionale", che all'art. 42 stabilisce che "Alla data del 31 dicembre 2022 l'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) è soppressa e dal 1° gennaio 2023 sono costituite e divengono operative le Aziende sanitarie territoriali, che subentrano all'ASUR senza soluzione di continuità".

Visto il Decreto del Ministro della Salute 26/09/2023, che modifica il decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022 concernente «Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie» introducendo la proroga al 31 marzo 2024 del termine di cui all'articolo 5, comma 1 dello stesso, assegnato alle Regioni e alle Province autonome per adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni ivi contenute e di cui all'art. 8-quater, comma 7 e all'art. 8-quinquies, comma 1-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992.

Vista la DGRM n. 1411 del 30/09/2023 ad oggetto "L.R. n. 21/2016 - Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. 21/2016 - Modifica della DGR 1194/2020 e della DGR 1047/2022".

Richiamato in particolare il dispositivo della succitata Deliberazione, nel cui primo punto si stabilisce di prorogare al 30/09/2024 il termine di presentazione della istanza di autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali al SUAP/Comune competente secondo quanto previsto dai novellati manuali di autorizzazione regionali, e nel quale si precisa di seguito che "per tutte le strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali, nelle more della conclusione del procedimento di autorizzazione all'esercizio secondo i requisiti previsti dai nuovi manuali, rimangono in vigore gli atti

autorizzativi e di accreditamento istituzionale in essere, compresi gli eventuali convenzionamenti in essere con il SSR, allo scopo di garantire la continuità dei servizi nell'interesse dei cittadini".

Vista la determina ASUR DG 252 DEL 20/05/2020 ad oggetto "Accordi tra ASUR/AV2 e COSER RP Disabili dell'Area Vasta 2 – Anni 2020/2022", e specificatamente per la Struttura in indirizzo

Viste le indicazioni diramate dal Dipartimento Salute Regione Marche di cui alla nota prot. 0182475|06/11/2023|AST-AN|AFFGEN|A, avente ad oggetto: DGR n. 1411 del 30/09/2023 – Vigenza degli accordi contrattuali già stipulati con le strutture residenziali e semiresidenziali extraospedaliere sanitarie e socio sanitarie ex DGR 1331/2014, mediante la quale, premesso quanto disposto dalla citata DGR 1411 del 30/09/2023 in tema di proroga del termine di presentazione delle istanze di autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali, e tenuto conto di quanto previsto con il richiamato Decreto del Ministro della Salute 26/09/2023, si chiede alle Aziende Sanitarie Territoriali "di procedere alla redazione degli atti amministrativi necessari per l'anno in corso a rinnovare gli accordi contrattuali con le strutture già convenzionate nel 2022, avendo cura di:

- acquisire le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà concernenti la permanenza del possesso dei requisiti di autorizzazione e accreditamento;
- acquisire la sottoscrizione per l'anno 2023, da parte dei rappresentanti legali degli enti gestori, di un documento recante la disciplina per la prosecuzione del rapporto contrattuale precedentemente già intercorso nell'anno 2022, riguardante le prestazioni di assistenza residenziale e semiresidenziale erogate, alla stregua delle medesime condizioni giuridiche ed economiche già stabilite, salve ed impregiudicate ulteriori e difformi disposizioni nazionali o regionali, che troveranno automatica applicazione".

Per tutto quanto sopra esposto, si propone all'Ente Gestore in indirizzo la sottoscrizione del presente documento, facente luogo a formale accordo con l'AST di Ancona, a valere per l'anno 2023 e comunque non oltre il termine di cui al DM 26/09/2023 s.m.i. e fatta salva inoltre la durata del contratto di appalto stipulato dall'ente per la gestione della struttura. Restano salve ed impregiudicate ulteriori e difformi disposizioni nazionali o regionali, che troveranno automatica applicazione.

Il presente documento viene debitamente sottoscritto tra le parti quale espressa e formale accettazione della prosecuzione del rapporto contrattuale precedentemente approvato con la ridetta determina ASUR DG n. 252 DEL 20/05/2020 ad oggetto "Accordi tra ASUR/AV2 e COSER RP Disabili dell'Area Vasta 2 – Anni 2020/2022", alla stregua delle medesime condizioni giuridiche ed economiche ivi stabilite ed a quanto dettato ai punti 5) e 8) del citato dispositivo, se non modificate con successivi atti regionali o aziendali.

Il rappresentante legale della Coop. Sociale COOSS MARCHE onlus di Ancona per la gestione della RSA Villa Bellini attualmente ubicata a Falconara M.ma codice ORPS 601880, dovrà produrre copia degli atti di autorizzazione/accreditamento.



Si allega alla presente, quale parte integrante e sostanziale, l'accordo approvato per l'anno 2022 con determina ASUR DG n. 252/2020 .

Si invita a voler dare formale riscontro entro 7 giorni dal ricevimento, con la sottoscrizione per accettazione e l'invio della copia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente la permanenza del possesso dei requisiti minimi di autorizzazione inoltrata al Comune competente.

Resta inteso che l'impegno di spesa di questa Azienda Sanitaria, viene assunto per gli assistiti presenti per i quali l'AST di Ancona è territorialmente competente, considerata la determina 1999/AV2 del 29/11/2022 ad oggetto: "AV2-UOC Cure Tutelari. Inserimenti e proroghe assistiti presso residenzialità /semi-residenzialità per disabili varie – anno 2023. Previsione e tetto di spesa".

Il Direttore Generale dell'AST di Ancona
(Dr. Giovanni Stroppa)

Per accettazione
Il Rappresentante legale dell'Ente
Copp. Sociale COOSS MARCHE ONLUS

Il/La Responsabile del Procedimento
Dr. ssa F. Mallo
Dr. N. Fermani

Spett. ASP Ambito 9
Via Gramsci n. 95
Ente Titolare della COSER AZZERUOLO
PEC asp.ambitonove@emarche.it

Spett. Comune di Jesi
Piazza Indipendenza n. 1
PEC protocollo.comune.jesi@legalmail.it

OGGETTO: DGR n. 1411/2023 nota del Direttore del Dipartimento prot. 0182475|06/11/2023|AST-AN|AFFGEN|A prosecuzione accordo contrattuale di cui alla determina ASUR DG n. ASUR DG 803 del 29/11/2022 tra l'ASUR il comune di Jesi e l'Azienda ASP Ambito 9.

Vista la Legge Regionale n. 21 del 30/09/2016 ad oggetto "Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati".

Vista la Legge Regionale n. 19 del 08/08/2022 ad oggetto "Organizzazione del servizio sanitario regionale", che all'art. 42 stabilisce che "Alla data del 31 dicembre 2022 l'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) è soppressa e dal 1° gennaio 2023 sono costituite e divengono operative le Aziende sanitarie territoriali, che subentrano all'ASUR senza soluzione di continuità".

Visto il Decreto del Ministro della Salute 26/09/2023, che modifica il decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022 concernente «Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie» introducendo la proroga al 31 marzo 2024 del termine di cui all'articolo 5, comma 1 dello stesso, assegnato alle Regioni e alle Province autonome per adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni ivi contenute e di cui all'art. 8-quater, comma 7 e all'art. 8-quinquies, comma 1-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992.

Vista la DGRM n. 1411 del 30/09/2023 ad oggetto "L.R. n. 21/2016 – Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. 21/2016 – Modifica della DGR 1194/2020 e della DGR 1047/2022".

Richiamato in particolare il dispositivo della succitata Deliberazione, nel cui primo punto si stabilisce di prorogare al 30/09/2024 il termine di presentazione della istanza di autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali al SUAP/Comune competente secondo quanto previsto dai novellati manuali di autorizzazione regionali, e nel quale si precisa di seguito che "per tutte le strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali, nelle more della conclusione del procedimento di autorizzazione all'esercizio secondo i requisiti previsti dai nuovi manuali, rimangono in vigore gli atti

autorizzativi e di accreditamento istituzionale in essere, compresi gli eventuali convenzionamenti in essere con il SSR, allo scopo di garantire la continuità dei servizi nell'interesse dei cittadini".

Vista la determina ASUR DG 803 del 29/11/2022 tra l'ASUR il comune di Jesi e l'Azienda ASP Ambito 9 ad oggetto "DGRM 1693/2020-Accordo tra l'ASUR/AV2 il Comune di Jesi e l'Azienda ASP Ambito 9 di Jesi - gestione comunità residenziale Azzeruolo anno 2022 e gen-nov 2023".

Viste le indicazioni diramate dal Dipartimento Salute Regione Marche di cui alla nota prot. AST AN 0182475 del 06/11/2023, mediante la quale, premesso quanto disposto dalla citata DGR 1411 del 30/09/2023 in tema di proroga del termine di presentazione delle istanze di autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali, e tenuto conto di quanto previsto con il richiamato Decreto del Ministro della Salute 26/09/2023, si chiede alle Aziende Sanitarie Territoriali *"di procedere alla redazione degli atti amministrativi necessari per il solo anno in corso (2023) a rinnovare gli accordi contrattuali con le strutture già convenzionate nel 2022, avendo cura di:*

- acquisire le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà concernenti la permanenza del possesso dei requisiti di autorizzazione e accreditamento;*
- acquisire la sottoscrizione per l'anno 2023, da parte dei rappresentanti legali degli enti gestori, di un documento recante la disciplina per la prosecuzione del rapporto contrattuale precedentemente già intercorso nell'anno 2022, riguardante le prestazioni di assistenza residenziale e semiresidenziale erogate, alla stregua delle medesime condizioni giuridiche ed economiche già stabilite, salve ed impregiudicate ulteriori e difformi disposizioni nazionali o regionali, che troveranno automatica applicazione."*

Per tutto quanto sopra esposto, si propone all'Ente Gestore in indirizzo la sottoscrizione del presente documento, facente luogo a formale accordo con l'AST di Ancona, a valere per l'intero anno 2023 e comunque non oltre il termine di cui al DM 26/09/2023 s.m.i. e fatta salva inoltre la durata del contratto di appalto stipulato dall'ente per la gestione della struttura. Restano salve ed impregiudicate ulteriori e difformi disposizioni nazionali o regionali, che troveranno automatica applicazione.

Il presente documento viene debitamente sottoscritto tra le parti quale accettazione della prosecuzione del rapporto contrattuale precedentemente approvato con la ridetta determina ASUR DG n. 803 del 29/11/2022, alla stregua delle medesime condizioni giuridiche ed economiche ivi stabilite, se non modificate con successivi atti regionali o aziendali


Il rappresentante legale della Struttura AZZERUOLO orps 604457 dovrà produrre copia degli atti di autorizzazione/accreditamento.

Si allega alla presente, quale parte integrante e sostanziale, l'accordo approvato per gli anni 2022/2023 con determina ASUR DG n. 803/2022 di cui sopra.


Si invita a voler dare formale riscontro entro 7 giorni dal ricevimento, con la sottoscrizione per accettazione e l'invio delle copie delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà concernenti la permanenza del possesso dei requisiti minimi di autorizzazione inoltrate al Comune competente.

Resta inteso che l'impegno di spesa di questa Azienda Sanitaria, viene assunto per gli assistiti presenti per i quali l'AST di Ancona è territorialmente competente, come indicato nella ridetta determina 803/2022

Responsabili del Procedimento
Dott.ssa Fiammetta 
Dott. Nazzeno Firmani 

Il Direttore Generale AST Ancona
Dott. Giovanni Stroppa 

Per accettazione

Il Direttore Azienda ASP Ambito 9
Dott. Franco Pesaresi 

Comune di JESI
Il Sindaco
Dott. Lorenzo Fiordelmondo 

ALLEGATO ALLA DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

Atti riferiti a costi di esercizio

UOC Controllo di Gestione

Visto quanto dichiarato nel dispositivo, si attesta che il costo derivante dall'adozione del presente atto è a carico del Budget anno 2024.

Il Dirigente
(Dott.ssa Letizia Paris)

UOC Contabilità, Bilancio e Finanza

Si attesta la corretta imputazione della spesa al piano dei conti e agli esercizi di competenza.

Il Dirigente
(Antonella Casaccia)

Documento informatico firmato digitalmente

U.O.C. Cure Tutelari

Prot. n.

Ancona,

Spett. STRUTTURA
PEC /MAIL.....

E, p.c. Al Dirigente Resp.le U.O.C.
Strutture Private Accreditate e Trasporti
Sanitari AST di Ancona
PEC ast.ancona@emarche.it

OGGETTO: proposta/impegno di spesa in favore assistito Nato ail e
residente a, per inserimento pressoe.

PRESO ATTO della relazione pervenuta da parte del competente Servizio

DATO ATTO della urgente necessità rappresentata....., con relazione del.....di effettuare
l'inserimento residenziale presso idonea Struttura in favore dell'assistito Sig..... nato il
ad e residente a affetto da

PRESO ATTO della disponibilità all'inserimento presso.....pervenuta da.....

PRESO ATTO del livello assistenziale.....e della tariffa applicata.....

ACCERTATO che la Struttura opera in conformità alla Legge Regionale n. 21/2016 e nel rispetto delle
vigenti disposizioni;

Preso atto di tutto quanto sopra

SI RICHIEDE

L'inserimento residenziale in favore dell'assistito nato adil e residente a
..... C.F.presso la Struttura.... ubicatacodice ORPS.....che eroga
prestazioni di

La retta sanitaria a carico dell'AST di Ancona in favore dell'assistito è pari ad € pro-
die; l'inserimento avverrà in data e sarà prorogato fino al salvo nuova e/o
diversa valutazione che dovesse intervenire da parte dei competenti Servizi Sanitari che ne hanno la presa
in carico e/o dal Tribunale



U.O.C. Cure Tutelari

Di seguito si inviano i dati utili per la fatturazione elettronica a carico dell'AST di Ancona:

- L'ordine di acquisto prestazione sarà notificato mediante NSO/PEC
- Codice Univoco 76C9UG
- Nel campo descrizione della fattura va indicata la seguente dicitura:
iniziali del nome cognome dell' assistito / luogo di residenza /Servizio Sanitario inviante

Il rapporto tra questa AST di Ancona e la Comunità in indirizzo è disciplinato dalla convenzione tra la comunità stessa e l'AST territorialmente competente, se presente, ovvero dalla presente lettera – contratto che si perfeziona con la sottoscrizione per accettazione da parte della Struttura.

Il Direttore f.f. U.O.C. Cure Tutelari

IL Rappresentante Legale
della Struttura